



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 43

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

146^a seduta: martedì 5 novembre 2024

Presidenza del presidente FAZZONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(29) *MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

(761) *GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) *OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(903) *DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) *Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) *DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1131) *Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3

(1003) *Tilde MINASI. – Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

IRTO (PD-IDP) 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

(761) GASPARRI e PAROLI. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) OCCHIUTO e altri. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(903) DREOSTO. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) Elena SIRONI e altri. – *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) DE PRIAMO e altri. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1131) Mariastella GELMINI. – *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Comunico che sono stati presentati 571 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che gli emendamenti 11.3 e 12.0.3 sono stati ritirati.

Restiamo in attesa del pronunciamento della Commissione bilancio sul testo base.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(1003) Tilde MINASI. – *Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1003, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Comunico che sono stati presentati 8 emendamenti, pubblicati in allegato, e che, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo, si procederà all'audizione di alcuni soggetti che ne hanno fatto richiesta.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo che si proceda anche all'audizione dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

PRESIDENTE. Ne prendo nota.

Invito i senatori interessati a far pervenire i nominativi che intendono proporre, tenendo presente che le audizioni riguarderanno un numero estremamente circoscritto di soggetti.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

ALLEGATO

**ORDINIDELGIORNOEDEMENTAMENTIALDISEGNODILEGGE
NN. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT**

G/29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT/1/8

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, SALVITTI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: « Disposizioni in materia di rigenerazione urbana »,

premesso che:

l'articolo 1 individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica;

nel 2050 a livello europeo si dovrà arrivare ad un azzeramento del consumo di suolo netto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare materiali naturali per la costruzione, il rifacimento e l'ammodernamento delle strutture dell'arredo urbano, dei parchi pubblici e di tutte le aree di pertinenza degli istituti scolastici destinate allo svolgimento di attività ludico-sportive.

G/29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT/2/8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 29 in tema di rigenerazione urbana,

premesso che:

il decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese la norma relativa agli *standard* urbanistici, uno strumento indispensabile per la pianificazione e il controllo dello sviluppo urbano in un periodo caratterizzato da una rapida urbanizzazione e da un notevole incremento demografico;

tale norma, ancora vigente, ha costituito nel tempo un cospicuo patrimonio pubblico di aree ed immobili destinate alla collettività, garantendo un adeguato equilibrio tra le esigenze di espansione edilizia e qualità della vita; tuttavia, risulta inadeguata ed insufficiente rispetto alle esigenze contemporanee, in particolare, in relazione a temi quali l'accessibilità, la sostenibilità ambientale e la sicurezza;

il provvedimento in esame, nonostante nella premessa introduttiva faccia riferimento ad un generico soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, non indica in modo chiaro né il rispetto della normativa vigente, né il dimensionamento che la qualificazione specifica di spazi destinati alla fruizione pubblica nell'ambito del Piano di rigenerazione urbana, e anzi propone una deroga alla strumentazione urbanistica comunale e alle altre norme settoriali, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di garantire uno sviluppo urbano equo e sostenibile;

la previsione di costituire e ridefinire gli spazi pubblici dovrebbe essere condivisa in modo interdisciplinare tra l'Amministrazione Pubblica e i cittadini, attraverso l'attivazione dei processi di partecipazione. Le risorse umane sono, infatti, indispensabili per l'attuazione del Piano di rigenerazione urbana, ma soprattutto per la sostenibilità e la durata a lungo termine e per la creazione di un'alleanza proficua e vincente tra comunità, amministrazione e territorio; è essenziale che i cittadini si sentano parte attiva nel processo di rigenerazione, affinché le soluzioni proposte siano rappresentative delle loro esigenze e aspirazioni;

la dotazione degli *standard*, sia esistenti, sia di nuova individuazione con il Piano di rigenerazione, attraverso un'accorta regia pubblica, dovrebbe essere ripensata per avviare una riorganizzazione, una ricucitura dei tessuti urbani e il riuso di aree ed immobili spesso sottoutilizzati, anche attraverso il ricorso agli usi temporanei, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001;

è assolutamente necessario, inoltre, sperimentare forme nuove e rinnovate di trasformazione e gestione del patrimonio pubblico, integrate, multidisciplinari e sostenibili, definendo strumenti e procedure che affiancano la norma vigente con l'obiettivo di individuare servizi e attività collettive adeguate alla pluralità di domande sociali e soluzioni progettuali adeguate alle realtà urbane dei territori. Gli ambiti che andrebbero sviluppati e integrati sono la salute pubblica, la sicurezza dei luoghi, i servizi sociali, la casa, l'istruzione e la cultura, la connessione digitale, e la mobilità diffusa adottando un approccio olistico e coordinato, capace di affrontare le sfide contemporanee in modo efficace;

altra questione non trascurabile è il finanziamento per la realizzazione, ma soprattutto per la gestione e manutenzione del patrimonio pubblico che deve essere a carico sia dell'Amministrazione, sia dei soggetti privati che beneficiano dell'incremento volumetrico degli immobili, per tale motivo non è possibile esonerare il pagamento dei costi di costruzione e di urbanizzazione derivante dagli interventi di demolizione e

ricostruzione, come prevede la normativa vigente. Tali oneri devono finanziare le opere pubbliche, garantendo così la sostenibilità economica dei progetti di rigenerazione urbana;

lo spazio pubblico deve garantire la fruizione e l'accessibilità in sicurezza delle persone di tutte le età e di quelle diversamente abili e fragili, integrando le soluzioni progettuali architettoniche con la tutela e la valorizzazione del paesaggio urbano e naturale;

la progettazione inclusiva non solo risponde a un'esigenza etica, ma è un pilastro per il progresso di una società coesa e solidale;

la fase preliminare della progettazione del Piano di rigenerazione urbana dovrebbe includere l'analisi, lo studio e la valutazione delle necessità di chi dovrà utilizzare sia gli immobili, sia gli spazi pubblici, individuandone le priorità. Tali necessità dovranno emergere dal confronto pubblico, dalle interviste dei cittadini e dai *focus group*, laboratori, *workshop* con i residenti e i portatori di interesse, e l'esito finale del percorso partecipativo dovrà essere integrato nel documento di indirizzo per la progettazione del Piano e delle opere pubbliche;

lo spazio pubblico, oltre alla presenza di attrezzature, arredi e aree verdi, dovrebbe prevedere luoghi di aggregazione, sistemi digitali e nuove tecnologie per garantire la sicurezza (videosorveglianza, sensori luminosi, sistemi di controllo collegati con le forze dell'ordine), reti infrastrutturali di illuminazione pubblica a risparmio energetico ed offrire servizi e prodotti innovativi, gestiti e controllati attraverso le piattaforme digitali della città *smart* per migliorare la qualità della vita;

è necessario che le aree pubbliche siano servite da mezzi di trasporto e collegate con parcheggi di scambio ubicati lontano dal centro della città, in modo da favorire la fruizione pedonale e la mobilità dolce (Bici e dispositivi elettrici in *sharing*) al fine di contribuire a ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell'aria e la salute pubblica;

ove possibile nelle aree verdi si dovrebbero realizzare orti sociali come spazi di relazioni sociali e cura dei beni comuni del territorio, interventi di *greening* e di forestazione urbana per la riappropriazione identitaria degli spazi da parte della comunità, con la finalità di favorire il benessere psico-fisico e la produzione agricola come economia circolare;

inoltre, è necessario realizzare interventi per l'efficienza energetica, finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e alle emissioni di gas a effetto serra correlate all'illuminazione pubblica stradale, adottare misure di contrasto ai cambiamenti climatici, funzionali alla dotazione ecologica urbana e periurbana, oltre che a promuovere la biodiversità, re-alizzando aree e infrastrutture verdi nel contesto urbano edificato;

considerato che:

gli ultimi decenni sono stati segnati da cambiamenti determinati da diversi fattori, tra cui quelli socioeconomici, la flessibilità del lavoro,

il precariato, la denatalità e l'invecchiamento della popolazione, l'aumento dell'immigrazione, la speculazione edilizia crescente, e l'emergenza climatica e ambientale. Tali fattori hanno causato varie problematiche e hanno posto interrogativi sulle attuali prassi economiche, sui processi decisionali politici e sull'assetto del *welfare*;

la rigenerazione urbana, se correttamente interpretata e valorizzata su scala urbana, potrebbe attivare il riassetto di parti di città e dei sistemi urbani, promuovendo il miglioramento delle componenti urbanistiche, abitative, socioeconomiche, ambientali e culturali, senza tralasciare il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati dalla trasformazione della città degradata e disomogenea;

una tra le proposte innovative, sia dal punto di vista urbano che edilizio, è la realizzazione di unità immobiliari, strutturate in modo integrato tra residenza, servizi e spazi comuni (aperti e chiusi);

il *cohousing* non è solo una tipologia abitativa articolata, ma una risposta adeguata all'innovazione sociale attraverso l'inclusione della popolazione che invecchia, il supporto alle carenze nel *welfare*, un'opportunità di lavoro per i *caregiver*, una casa per le giovani coppie e per gli studenti. La coabitazione e la gestione condivisa degli spazi, può essere considerata una delle soluzioni più adeguate e contemporanee, in quanto coinvolge fasce di età differenti, permette di vivere insieme mantenendo la propria autonomia e *privacy*, consentendo un interscambio generazionale;

nei piani di rigenerazione urbana, è possibile trasformare e ri-funzionalizzare immobili residenziali o spazi multifunzionali dismessi, realizzando nuove tipologie con spazi collettivi, rispettando la cessione di *standard* e garantendo prioritariamente l'accessibilità e l'abbattimento dei consumi. Nel caso di nuove costruzioni si possono prevedere spazi polivalenti con forme di autofinanziamento attraverso l'uso degli spazi per *coworking*, attività espositive e collettive. In entrambi i casi è possibile favorire, grazie alla tecnologia, sistemi organizzativi dei servizi assistenziali, adottando prestazioni sanitarie di telemedicina e nel contempo promuovendo agevolazioni fiscali;

la sperimentazione potrebbe essere estesa a nuove formule abitative sia a lungo termine e sia temporanee, ma soprattutto favorire soluzioni flessibili per tutte le fasce di età e generi;

la rigenerazione urbana, come indicato nel provvedimento in esame, mira, fra l'altro, alla « diffusione capillare dell'infrastruttura digitale », ma ciò comporta rischi e costi per i cittadini e l'ente pubblico, quali: elettrosensibilità, riconosciuta disabilità funzionale in Svezia, malattie neurodegenerative, svalutazione e mancanza di copertura assicurativa di aree ed immobili ove è installata un'antenna telefonica, depotenziamento del ruolo dei comuni nella pianificazione e regolamentazione dell'inquinamento elettromagnetico, incremento delle cause giudiziarie

amministrative. Altri rischi si scopriranno col tempo, purtroppo a scapito della salute di persone fragili;

in tale settore, in continua evoluzione, il Legislatore dovrebbe applicare « il principio di precauzione » (articolo 174 del Trattato UE), recepito nel nostro ordinamento, all'articolo 1 della Legge Quadro sulla tutela dai campi elettromagnetici, n. 36 del 2001, riportando i valori limite – recentemente innalzati con la legge n. 214 del 23- a quelli precedenti, ovvero da 15 V/m a 6 V/m, ed anzi assicurando un « obiettivo di qualità » di 0,2 V/m, come suggerito dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1815 del 2011;

è evidente, dunque che, nei Piani di rigenerazione urbana, vada tutelata la popolazione da una sovraesposizione all'inquinamento elettromagnetico, sia in luoghi aperti, sia chiusi: quelli in cui si soggiorna più di 4 ore, quelli frequentati da bambini, adolescenti, donne in gravidanza, anziani, malati cronici, malati di tumore, portatori di *pacemaker* o apparecchiature elettromedicali, elettrosensibili, comprendendo le pertinenze esterne con dimensioni abitabili (decreto del Ministero dell'ambiente 7/12/2016);

l'inquinamento elettromagnetico in Italia dal 2012 si misura con un valore medio sulle 24 ore, non sui 6 minuti come nel resto d'Europa, ignorando i picchi diurni più alti e dannosi; occorre pertanto, eliminare o armonizzare i fattori di deroga del Decreto Crescita e successivi provvedimenti, con le soglie elettromagnetiche previgenti e il rialzo avvenuto con la legge n. 214 del 23;

si rende, altresì, necessario che gli enti locali, si dotino di un Regolamento e di un Piano contro l'inquinamento elettromagnetico (articolo 8, comma 6, legge n. 36 del 2001), contenenti una mappa aggiornata e aggiornabile della localizzazione degli impianti sul territorio, condivisa con enti pubblici, privati cittadini, associazioni di medici esperti di medicina ambientale e di malati di elettrosensibilità;

la riqualificazione degli spazi pubblici deve tenere conto delle varie dimensioni ed aspetti complessi molto diversi tra loro e variamente distribuiti all'interno della comunità. È possibile interpretare tale complessità in linee guida tradotte in elementi di riorganizzazione policentrica del centro urbano:

- a) eterogeneità sociale ;
- b) varietà architettonica-urbanistica e la polifunzionalità;
- c) l'organizzazione dei servizi e organizzazione degli spazi collettivi;
- d) luoghi di aggregazione per la socialità e spazi aperti adeguati alle donne, ai bambini, agli anziani e ai diversamente abili,

tutto ciò considerato,

impegna il Governo

ad intervenire con precise disposizioni tese a introdurre ed attuare i principi riportati in premessa, al fine di garantire la concreta attuazione della rigenerazione urbana, adottando un approccio condiviso, che includa:

1) l'integrazione e il coordinamento dei piani di sviluppo locale, promuovendo sinergie e il coinvolgimento delle comunità locali, rendendole protagoniste nei processi di co-progettazione e co-programmazione, affinché diventino attori attivi nelle decisioni;

2) l'attuazione di misure specifiche per garantire accessibilità e inclusione, assicurando che i soggetti più vulnerabili non vengano esclusi dalle opportunità di rigenerazione, attraverso la promozione di un approccio che favorisca la co-produzione dei servizi, rispondendo in modo più efficace alle loro necessità;

3) la promozione delle competenze locali e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione degli spazi pubblici, creando opportunità di partecipazione, co-gestione e co-programmazione, sviluppando un modello che rafforzi il senso di responsabilità collettiva;

4) la creazione di un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti delle istituzioni, delle comunità locali e da esperti per garantire una revisione continua e un adattamento flessibile dei piani alle esigenze emergenti;

5) il rafforzamento degli investimenti in formazione e sensibilizzazione sui temi della rigenerazione urbana e dell'innovazione sociale e ambientale, promuovendo una cultura di responsabilità condivisa;

6) la promozione di politiche fiscali sociali e ambientali volte ad incentivare gli investimenti nella rigenerazione urbana e nel miglioramento degli spazi pubblici, garantendo la sostenibilità economica, sociale e ambientale del processo, e incoraggiando modelli di sviluppo basati su una co-programmazione inclusiva;

7) l'istituzione di un tavolo di esperti in urbanistica, salute pubblica, ambiente e tecnologia, per definire le linee guida necessarie a garantire la sicurezza e il benessere nelle nuove infrastrutture, proteggendo la salute delle comunità locali e integrando processi di co-progettazione orientati a migliorare la qualità della vita, tutelare i contesti urbani e naturali e il patrimonio culturale dei territori.

Art. 1.

1.1

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:

« 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi: »;

al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: « , con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità ».

1.2

VERSACE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione

tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:

« 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi: »;

al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « , con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità ».

1.3

NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. »;

b) sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:

« 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché

per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi: »;

c) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « , con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità ».*

1.4

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La presente legge in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana, per favorire la ricomposizione in forma unitaria dei diversi contesti urbani, superando il modello dello *zoning* funzionale, per assicurare a tutti i cittadini un agevole accesso ai servizi e alle strutture urbane, le reti migliorare le reti di trasporto pubblico e di mobilità attiva, costruire comunità resilienti al clima, promuovere gli spazi verdi e pubblici, il benessere, la coesione sociale, l'equità e il miglioramento delle condizioni spaziali e morfologiche che influiscono anche sulla salute umana, nonché per migliorare la qualità, l'efficienza energetica ed idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica del patrimonio costruito. »;

2) al comma 2:

alla lettera a) sostituire le parole: « sia di aree già urbanizzate che di aree produttive » con le seguenti: « di aree già urbanizzate, comprese quelle produttive »;

alla lettera a) sostituire le parole: « la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati » con le seguenti: « la sostituzione dei complessi edilizi pubblici o privati »;

alla lettera a) sostituire le parole: « da almeno 10 anni e anche parzialmente o prevalentemente in stato di degrado e di » con le seguenti: « , prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado »;

*alla lettera a) dopo le parole: « e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale » inserire le seguenti: « superando il modello dello *zoning* funzionale, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di con-*

sumo energetico o di emissioni inquinanti e ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati »;

alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: « anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi di interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility* »;

alla lettera i) aggiungere, in fine le seguenti parole: « anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile »;

alla lettera m) dopo le parole: « riqualificazione energetica e sismica » *inserire le seguenti:* « e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione di bonifica delle aree dismesse »;

alla lettera n) aggiungere, in fine le seguenti parole: « promuovendo nuove forme di finanziamento con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche ai fini di garanzia e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati. ».

1.5

FAZZONE, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio. »;

2) al comma 2:

alla lettera a) sostituire le parole: « da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di » *con le seguenti:* « , prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado, »;

alla lettera a) dopo le parole: « e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale » inserire le seguenti: « superando il modello dello zoning funzionale, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti e ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati »;

alla lettera b), dopo le parole: « principio del riuso » inserire le seguenti: « , del miglioramento dell'assorbimento idrico »;

alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni: « a) dopo le parole: “elevare la qualità della vita,” inserire la seguente: “primariamente”; b) sostituire le parole: “con disabilità” con le seguenti: “con ridotte abilità, con disabilità e in generale delle categorie deboli” »;

*alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility* »;*

alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile »;

alla lettera m) dopo le parole: « , riqualificazione energetica e sismica » inserire le seguenti: « e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse »;

alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati ».

1.6

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finaliz-

zato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio. »;

b) *al comma 2 alla lettera a) sostituire le parole:* « da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di » *con le seguenti:* « , prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado, »;

c) *alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility* ».

1.7

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali nonché le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico. ».

1.8

SIRONI

Al comma 1, dopo il numero 9, inserire il seguente: « 32 ».

1.9

ROSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire la parola:* « fatta » *con la seguente:* « firmata »;

2) *sostituire le parole:* «individua nella» *con le seguenti:* «promuove la»;

3) *sostituire le parole da:* «lo strumento finalizzato» *fino a:* «funzioni ecosistemiche del suolo» *con le seguenti:* «del patrimonio costruito al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali delle aree urbane in condizioni di degrado»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Costituiscono finalità generali della rigenerazione urbana:

a) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso l'attuazione di interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, del tempo libero, del lavoro e dello sviluppo;

b) l'interesse pubblico alla riqualificazione o alla rifunionalizzazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici in aree degradate;

c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero di urbanizzazioni, la realizzazione di servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;

d) il raggiungimento del consumo di suolo netto entro il 2050;

e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu, finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, di percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, nonché attraverso l'efficienza energetica e idrogeologica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica.»;

c) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* «2. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, la presente legge individua i seguenti obiettivi:»;

d) *al comma 2, lettera i), dopo le parole:* «edilizia residenziale sociale» *inserire le seguenti:* « , a un costo sostenibile, ».

1.10

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «9 gennaio 2006, n. 14» *inserire le seguenti:* «e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in

armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, »;

b) *dopo le parole: « migliorarne la qualità, » inserire le seguenti: « l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi ».*

1.11

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 1, dopo le parole: « n. 14 » inserire le seguenti: « nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, ».

1.12

SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « , ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, » inserire le seguenti: « e della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ».

1.13

SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « , ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, » inserire le seguenti: « anche in coerenza con il perseguimento degli obiettivi previsti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, dalla Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM 2020/380 del 20 maggio 2020 dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo (2021/ 2548 RSP) del 28 aprile 2021 dalla Nature Restoration Law, (UE) 2024/1991 ed entrata in vigore il 18 agosto 2024, ».

1.14

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: « lo strumento finalizzato » a: « funzioni ecosistemiche del suolo » con le seguenti: « ad un com-*

plesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio. »;

b) *al comma 2:*

1. *alla lettera a) sostituire le parole:* « da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di » *con le seguenti:* « , prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado, »;

2. *alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility* »;

3. *alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile »;

4. *alla lettera m) dopo le parole:* « , riqualificazione energetica e sismica » *inserire le seguenti:* « e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse »;

5. *alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati ».

1.15

SIRONI

Al comma 1, sostituire le parole da: « lo strumento » *fino alla fine del periodo con le seguenti:* « , tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, capitale naturale e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici nonché della promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, finalizzate a perseguire la coesione sociale ».

1.16

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: « lo strumento » *con le seguenti:* « il processo ».

1.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: « lo strumento » con le seguenti: « l'obiettivo ».

1.18

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « la coesione sociale, » inserire le seguenti: « lo sviluppo economico, »;*

b) *al comma 2, lettera g), sostituire le parole: « sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » con le seguenti: « valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e »;*

c) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

« g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale; ».

1.19

ZANETTIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « la coesione sociale, » inserire le seguenti: « lo sviluppo economico, »;*

b) *al comma 2:*

1) alla lettera g), sostituire le parole: « sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » con le seguenti: « valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e »;

2) dopo la lettera g) inserire la seguente:

« g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale; ».

1.20

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « la coesione sociale, » inserire le seguenti: « lo sviluppo economico, »;*

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera g), sostituire le parole: « sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » con le seguenti: « valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e »;*

2) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

« g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale; ».

1.21

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « la coesione sociale, » inserire le seguenti: « lo sviluppo economico, »;*

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera g), sostituire le parole: « sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » con le seguenti: « valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e »;*

2) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

« g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale; ».

1.22

SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: « di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica »;*

b) *all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);*

c) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con il recupero dei servizi ecosistemici persi, » nonché le seguenti parole: « , nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana »;*

d) *all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « , fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

e) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);*

f) *all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);*

g) *all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico » fino alla fine della lettera.*

1.23

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: « di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica »;*

b) *all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);*

c) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con il recupero dei servizi ecosistemici persi, » nonché le seguenti parole: « , nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana »;*

d) *all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « , fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

e) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);*

f) *all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);*

g) *all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico » fino alla fine della lettera.*

1.24

IRTO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo »;

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: « di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica »;*

b) *all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);*

c) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con il recupero dei servizi ecosistemici persi, » nonché le seguenti parole: « , nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana »;*

d) *all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « , fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

e) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);*

f) *all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);*

g) *all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico » fino alla fine della lettera.*

1.25

FAZZONE, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo »;*

b) *al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: « di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell’ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica ».*

1.26

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: « del suolo » aggiungere le seguenti: « e la mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici nelle aree urbane. »;*

2) *al comma 2:*

a) *alla lettera b), dopo la parola: « idraulica » inserire le seguenti: « e idrogeologica »;*

b) *alla lettera e), dopo la parola: « idraulica » inserire le seguenti: « , e di invarianza idrogeologica »;*

c) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

« e-bis) promuovere interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani presenti nelle aree a rischio geologico elevato e molto elevato, derivato da frane, alluvioni, eventi vulcanici e sismici; »;

d) *dopo la lettera i) inserire le seguenti:*

« i-bis) favorire la mitigazione e la gestione dei rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi vulcanici ed eventi sismici, nelle aree interessate, promuovendo interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani;

i-ter) favorire la regolamentazione edilizia e delle attività compatibili tramite interventi funzionali, adattamenti trasformativi e misure di difesa passiva (flood proofing), volte alla riduzione della vulnerabilità;

i-quater) favorire il recupero delle aree urbane contaminate e degradate attraverso la rigenerazione, riconversione e il riuso ecosostenibile del suolo; ».

1.27

SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « funzioni ecosistemiche del suolo. » aggiungere, in fine, le seguenti: « tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale e risorsa non rinnovabile, la rigenerazione urbana progetta il nuovo

assetto del territorio evitando il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo o comunque, ove necessario, rispettando la gerarchia del consumo di suolo ».

1.28

SIRONI

Al comma 1 dopo le parole: « funzioni ecosistemiche del suolo. » aggiungere, in fine, le seguenti: « nonché l'invarianza idraulica/idrologica al fine di contribuire alla prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico. ».

1.29

SIRONI

Al comma 2 e ovunque ricorrono, dopo la parola: « consumo » inserire le seguenti: « e impermeabilizzazione ».

1.30

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, nonché favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità; ».

1.31

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o

incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo; ».

1.32

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo; ».

1.33

SIRONI

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile; ».

1.34

SIRONI

Al comma 2, alla lettera a) e ovunque ricorrano, premettere alle parole: « il riuso » le seguenti: « il recupero, ».

1.35

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: « sostituzione » inserire le seguenti: « alla condizione che vi sia una parità di consumo del suolo ».

1.36

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « sia di aree già urbanizzate che di aree produttive » con le seguenti: « di aree urbanizzate anche a destinazione produttiva ».

1.37

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « emissioni inquinanti » inserire le seguenti: « con particolare riferimento all’ambito della tutela dai campi elettromagnetici, ove va perseguito l’obiettivo di qualità di 0,2 V/m, suggerito dalla Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 1815 del 2011, anche attraverso l’utilizzo di sistemi alternativi al wireless in ambito indoor, nonché di criteri localizzativi indicati dall’articolo 8, comma 6, della legge 36 del 2001, ».

1.38

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « tali risultati » con le seguenti: « l’azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2030, in coerenza con l’obiettivo fissato nel Piano per la transizione ecologica, previsto ai sensi dell’articolo 57-bis, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

1.39

SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

« a-bis) disincentivare sino ad arrestare il consumo e l’impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosistemico del territorio;

a-ter) incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile; ».

1.40

SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) disincentivare sino ad arrestare il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosiste-

mico del territorio, aumentare e favorire il ripristino naturale delle aree più compromesse urbane ».

1.41

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) favorire, secondo una visione strategica di insieme, interventi durevoli e positivi nel tempo, che includano la manutenzione urbana, la ristrutturazione urbanistica, il risanamento di edifici, gli interventi di demolizione e ricostruzione, l'arredo urbano, le opere di urbanizzazione, le sistemazioni ambientali impiegando le migliori tecnologie necessarie alla protezione, valorizzando le potenzialità e peculiarità delle singole aree urbane secondo le rispettive esigenze di riqualificazione ed implementando l'offerta di servizi pubblici e privati ai fini del miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone e della vivibilità del territorio; ».

1.42

SIRONI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « , la presenza di aree verdi » con le seguenti: « la presenza di aree a verde profondo ».

1.43

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole: « sicurezza sismica » inserire le seguenti: « e statica »;*

b) *alla lettera f), sostituire le parole: « delle esigenze delle persone con disabilità » con le seguenti: « dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 ».*

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:

« *i*) rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18; ».

1.44

SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

« *b-bis*) tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

b-ter) garantire il diritto al verde urbano e l'accesso universale agli spazi verdi pubblici, per migliorare le condizioni di vita nelle città, assicurando la disponibilità di una quota minima *pro capite* di verde (in misura non inferiore alla media europea) in prossimità delle abitazioni e adeguata alla salvaguardia della salubrità del suolo, dell'acqua e dell'aria e alla tutela della salute delle persone; ».

1.45

SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

« *b-bis*) tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

b-ter) promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento ».

1.46

FREGOLENT

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) migliorare la qualità dei suoli nel tessuto urbano anche attraverso l'utilizzo dei fertilizzanti provenienti da attività di compostaggio dei rifiuti organici in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 in una ottica di economia circolare ».

1.47

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi

pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità ».

1.48

SIRONI

Al comma 2, lettera c), premettere alla parola: « realizzare », le seguenti: « recuperare e, ove necessario, realizzare le ».

1.49

SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale, alla mitigazione e all’adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell’inquinamento ».

1.50

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.51

FREGOLENT

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.52

SIRONI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.53

SIRONI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: « e di compensazione urbanistica ».

1.54

SIRONI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « vegetato anche allo scopo di rispettare la gerarchia del consumo di suolo; ».

1.55

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o delle emissioni climalteranti »;*

b) *alla lettera e), sostituire le parole: « applicare il criterio del “saldo zero” del consumo di suolo » con le seguenti: « promuovere il criterio del “saldo zero” del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti, anche ».*

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1:

a) *alla lettera b), sopprimere le parole: « non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, » e dopo le parole: « di consumo di suolo » inserire le seguenti: « o delle emissioni climalteranti »;*

b) *dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

« l-bis) “impronta ecologica”: confronto tra le risorse naturali consumate dalle azioni e dalle attività svolte in un determinato contesto urbano da rigenerare unitamente alla quantità di diossido di carbonio (CO₂) emessa e la quantità di terreno da destinare a verde necessaria per assorbirla. ».

1.56

SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« d-bis) prevedere che negli strumenti urbanistici di livello comunale debba essere integrata la “gerarchia del consumo di suolo” definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030 e dare assoluta priorità, quindi, al riutilizzo di aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili; ».

1.57

SIRONI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: « o di bonifica »; alla medesima lettera, sopprimere le parole: « e contaminato ».

1.58

SIRONI

Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: « già consumato » con le seguenti: « in modo reversibile; ».

1.59

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) favorire la diffusione delle nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo di nuovo suolo, con particolare attenzione per i territori caratterizzati dalla presenza di condizioni di degrado sociale e ambientale; ».

1.60

SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) contribuire a ripristinare gli ecosistemi urbani degradati e a conseguire gli obiettivi generali dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e a rafforzare la sicurezza alimentare secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024; ».

1.61

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) migliorare la qualità della vita negli spazi urbani e nelle aree cittadine favorendo processi di partecipazione e di coesione sociale e imprenditoriale, promuovendo attività sociali, culturali ed economiche con

particolare attenzione agli aspetti di tutela ambientale, anche attraverso il recupero di spazi e di aree urbane; »;

b) *dopo la lettera f) inserire la seguente:*

« *f-bis*) promuovere la riduzione delle disuguaglianze sociali anche attraverso il potenziamento dei servizi pubblici erogati alla persona e di una semplificazione delle modalità di accesso e di fruizione dei medesimi; »;

c) *dopo la lettera l) inserire la seguente:*

« *l-bis*) favorire l'occupazione, il superamento delle condizioni di emarginazione, di degrado e di fragilità sociale in ambito urbano, anche attraverso interventi integrati funzionali ad assicurare la tutela della sicurezza e della salute pubblica; ».

1.62

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: « nei centri storici e nelle periferie » con le seguenti: « nelle città ».

1.63

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: « con l'integrazione » fino alla fine del comma con le seguenti: « e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità; ».

1.64

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: « disabilità » aggiungere le seguenti: « in particolare, anche promuovendo processi e azioni per realizzare, nell'ambito dei piani di rigenerazione comunali, nuove tipologie di residenze che favoriscono la coabitazione, al fine di incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al welfare delle famiglie e delle persone disagiate ».

1.65

IRTO

Al comma 2, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: « , e attraverso processi e azioni per realizzare nuove tipologie di residenze che favoriscano la coabitazione per incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al welfare delle famiglie e delle persone disagiate; ».

1.66

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2 sostituire la lettera g) con le seguenti:

« g) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g-bis) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali; ».

1.67

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « paesaggistiche » inserire le seguenti: « dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dai fenomeni dell’abbandono »;

b) dopo le parole: « sia prevedendo » inserire le seguenti: « , quando opportuno, »;

c) sopprimere la parola: « sostenibile ».

1.68

FREGOLENT

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: « sia prevedendo il trasferimento all’esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » e le parole: « equilibrata e sostenibile ».

1.69

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: « sia prevedendo » fino alla fine della lettera, con le seguenti: « sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni direzionali e di ospitalità, ed in-

centivando gli interventi che dimostrano di aver perseguito processi energetico-ambientali certificati di terza parte. ».

1.70

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: « prevedendo » con la seguente: « favorendo ».

1.71

NAVE

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « , sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, » inserire le seguenti: « senza consumo e impermeabilizzazione di suolo; ».

1.72

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « pubbliche e private » inserire le seguenti: « , nonché degli esercizi commerciali con grandi superfici di vendita ».

1.73

SIRONI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: « all'ospitalità; » con le seguenti: « all'housing sociale e all'edilizia residenziale pubblica; ».

1.74

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: « ospitalità » inserire le seguenti: « , nonché la riqualificazione e valorizzazione culturale, sociale, economica e architettonica dei centri storici e dei borghi, al fine di garantire il permanere della popolazione residente, migliorare le condizioni di vivibilità fondamentali per prevenire la chiusura di esercizi commerciali di prossimità e promuovere, in tal modo, l'apertura di laboratori artigianali e piccoli centri culturali e sociali ».

1.75

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

« g-bis) promuovere e favorire la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici quale strumento per il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità e che include sia la qualità degli spazi edificati in termini di espressione artistica e di identità culturale, prevenzione del rischio sismico, del miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità energetico-ambientale e dell'accessibilità sia la relazione tra arte del costruire e la comunità stessa; ».

1.76

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: « integrare » con le seguenti: « garantire, quale condizione vincolante per l'approvazione degli interventi, l'integrazione di ».

1.77

SIRONI

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: « collettivi » con la seguente: « pubblici ».

1.78

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: « pedonali » inserire le seguenti: « , coerentemente ai vigenti Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) ».

1.79

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

« h-bis) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici e il loro consolidamento, qualora insistano in aree soggette ad attività sismica, il livello di isolamento acustico e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli stessi; ».

1.80

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

« *h-bis*) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastruttura digitale; ».

1.81

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: « residenziale sociale » inserire le seguenti: « , in un contesto integrato di mix sociale ed economico di quartiere, per prevenire il fenomeno diffuso della ghettizzazione ».

1.82

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: « residenziale sociale » inserire le seguenti: « ed edilizia residenziale pubblica ».

1.83

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche mediante la promozione dei “patti territoriali” e dei “contratti di quartiere” secondo processi partecipativi allo scopo di far emergere i bisogni e le priorità in ambito locale, di prevenire il disagio sociale e di contrastare ogni forma di criminalità; »;*

b) *dopo la lettera m) inserire la seguente:*

« *m-bis*) la rigenerazione urbana delle strutture sportive per potenziare l'associazionismo e costruire un modello di sviluppo sociale inclusivo e partecipativo; ».

1.84

PAROLI

Al comma 2, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: « valorizzando l'attività svolta dalle aziende, comunque denominate, a cui è

assegnata la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, potenziandone le risorse economiche in modo da renderle totalmente autonome nella gestione ed in grado di offrire tutti i servizi necessari ad una vera e propria inclusione sociale; ».

1.85

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: « degli abitanti » con le seguenti: « dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « dei cittadini » inserire le seguenti: « e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».

1.86

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: « degli abitanti » con le seguenti: « dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « dei cittadini » inserire le seguenti: « e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».

1.87

FREGOLENT

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: « degli abitanti » con le seguenti: « dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « dei cittadini » inserire le seguenti: « e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».

1.88

ZANETTIN

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: « degli abitanti » con le seguenti: « dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « dei cittadini » inserire le seguenti: « e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».

1.89

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: « rigenerazione urbana » aggiungere le seguenti: « assicurando una piena e corretta informazione, nonché la preventiva messa a disposizione e accessibilità di tutti i materiali prodotti ».

1.90

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: « urbana » aggiungere le seguenti: « , in particolare considerando le necessità ed i bisogni dei cittadini residenti, degli stakeholders e dei turisti ».

1.91

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: « energetica e sismica » inserire le seguenti: « anche attraverso l'utilizzo del legno, ».

1.92

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , incentivando gli interventi che dimostrano di aver perseguito processi energetico-ambientali certificati di terza parte ».

1.93

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, agli abitanti insediati deve essere garantito che non subiranno processi forzati di espulsione ».

1.94

SIRONI

Al comma 2 sopprimere la lettera n).

1.95

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , mediante processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte. ».

1.96

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a partire dalla qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici esistenti ».

1.97

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« *n-bis*) garantire una capacità di resilienza, sostenibilità e salubrità progressivamente crescente agli insediamenti edilizi ed urbani, promuovendo adeguati processi di rendicontazione e certificazione terza mediante l'adozione dei protocolli energetico-ambientali (*rating system*) nazionali o internazionali, anche mediante norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di *standard* minimi di *performance* “energetico-ambientale”, come peraltro già previsto dai CAM Edilizia; ».

1.98

ZANETTIN

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« *n-bis*) promuovere, in considerazione della necessità di limitare il consumo del suolo, di valorizzare le risorse pubbliche già spese, di contrastare forme di degrado del territorio e del paesaggio, la risoluzione delle opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-*bis*, comma 5 ».

1.99

PAROLI

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« *n-bis*) prevedere adeguate misure forme di incentivazione ed agevolazioni finanziarie che favoriscano interventi di rigenerazione urbana sia attraverso il rilancio di bonus specifici, che attraverso una programmazione pluriennale sorretta da finanziamenti strutturali. ».

1.100

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« *2-bis*. Le finalità e gli obbiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati – proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali – di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti. ».

1.101

ZANETTIN

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« *2-bis*. Le finalità e gli obbiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urba-

nistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltretutto indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati – proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali – di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti. ».

1.102

FREGOLENT

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) “perequazione urbanistica” consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltretutto indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) “compensazione urbanistica” consiste nell'attribuzione ai privati – proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali – di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestual-

mente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) “misure incentivanti di premialità edilizia” consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e di pubblico interesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti. ».

1.103

POTENTI, GERMANÀ, MINASI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini della presente legge, le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana si basano sugli strumenti dell'urbanistica concordata, di cui:

a) perequazione urbanistica: attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) compensazione urbanistica: attribuzione ai privati – proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali – di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) misure incentivanti di premialità edilizia: attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti. ».

1.104

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio a quanto stabilito dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome

di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. ».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « normativa vigente » con le seguenti: « presente legge ».

1.105

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni al fine di adeguare la propria legislazione in materia di rigenerazione urbana ai principi e agli obiettivi della presente legge ».

1.106

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».*

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».

1.107

FAZZONE, PAROLI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».*

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».

1.108

FINA

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».*

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».

1.109

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti*: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».

All'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».

1.110

IRTO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti*: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».

1.111

SIRONI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e della legislazione vigente in materia urbanistica e ambientale ».

1.112

PAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora le Regioni non provvedano a tale adeguamento nel termine sopra indicato,

le previsioni contenute nella presente legge troveranno diretta applicazione nella misura più favorevole per gli operatori ».

1.113

FREGOLENT

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora le Regioni non provvedano a tale adeguamento nel termine sopra indicato, le previsioni contenute nella presente legge troveranno diretta applicazione nella misura più favorevole per gli operatori. ».

1.114

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 3, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *all'articolo 4, comma 3, sopprimere le seguenti parole:* « e dalle province autonome di Trento e di Bolzano »;

c) *all'articolo 8, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* « le province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) *all'articolo 10, commi 3 e 4, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

e) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

f) *all'articolo 11, comma 2, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome ».

1.115

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

1.116

FAZZONE, PAROLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: « non determinino consumo di suolo o, comunque »;

2) sopprimere le lettere c) e d).

1.117

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) *sopprimere le seguenti parole: « non determinino consumo di suolo o, comunque »;*

b) *sopprimere le lettere c) e d).*

1.118

IRTO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) *sopprimere le seguenti parole: « non determinino consumo di suolo o, comunque »;*

2) *sopprimere le lettere c) e d).*

1.119

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. ».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) *sopprimere le seguenti parole: « non determinino consumo di suolo o, comunque »;*

2) *sopprimere le lettere c) e d).*

1.120

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6, 7, 11 e 12. ».

1.121

FAZZONE, PAROLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6, 7, 11 e 12. ».

1.122

IRTO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 11. ».

Art. 2.**2.1**

ROSA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) “ambiti urbani”: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento, caratterizzate da situazioni di marginalità economica, sociale, degrado edilizio e

carenza di servizi anche infrastrutturali e di mobilità sostenibile, da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico; »;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* « in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente » *con le seguenti:* « recupero e di ri-funzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie, anche private qualora inserite nei piani di cui all'articolo 5, »;

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) “consumo di suolo”: variazione da una copertura non artificiale del suolo o “suolo non consumato” a una copertura artificiale del suolo o “suolo consumato” dovuta a copertura del terreno con manufatti o costruzioni di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, pavimentazioni stabili, altre coperture impermeabili del suolo non connesse alle attività agricole) o di tipo reversibile (aree non pavimentate ma con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovute alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo); »;

d) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) “pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici”: nella prospettiva del “saldo zero” di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua e comunque assicurando la non riduzione, all'interno dell'area dell'intervento, dell'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all'interno dell'area dell'intervento, l'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024; »;

e) *alla lettera h), dopo le parole:* « un'area » *inserire le seguenti:* « , contigua o prossima agli ambiti urbani, »;

f) *alla lettera l), sostituire le parole da:* « le seguenti » *fino a:* « cumulative » *con le seguenti:* « ai fini della rigenerazione urbana, con-

corrono a creare situazioni di degrado le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: »;

g) dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

« *l-bis*) “spazi verdi urbani”: superficie totale di alberi, di boschiglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d’acqua, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale;

l-ter) “copertura della volta arborea urbana”: superficie totale di copertura arborea, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale. ».

2.2

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a*) “ambiti urbani di rigenerazione urbana”: gli ambiti diversi dalle zone di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 nei quali possono essere previsti ed eseguiti gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla successiva lettera *b*) del presente articolo. Sono ricomprese in tali ambiti: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, anche se non caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi. Oltre a quelli sopra indicati per “ambiti di rigenerazione urbana” si intendono anche borghi, centri storici. Centri di media e piccola grandezza, aree funzionali come corridoi verdi, parchi, spazi aperti pubblici all’interno del tessuto urbano quali ad esempio piazza, infrastrutture di mobilità che interconnettono i quartieri, aree portuali, aree umide in ambiti urbani; ».

2.3

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a*) “ambiti urbani”: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regio-

nale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; ».

2.4

FAZZONE, PAROLI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) “ambiti urbani”: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; ».

2.5

IRTO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) “ambiti urbani”: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; ».

2.6

SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) “ambiti urbani”: aree densamente popolate e con soglie di densità delle superfici a copertura artificiale superiore al 50 per cento, dove sussiste l’unitarietà morfologica dei diversi tessuti e il consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici, suscettibili, in determinate circostanze, di interventi di trasformazione delle aree edificate; ».

2.7

PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « ambiti urbani » con le seguenti: « ambiti urbani e produttivi di rigenerazione »;*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ed edilizia in ambiti urbani » inserire le seguenti: « e produttivi »;*

c) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: « variazione » a: « depauperamento. » con le seguenti: « diminuzione complessiva, a fronte dell'intervento edilizio, di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; ».*

2.8

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « ambiti urbani » con le seguenti: « ambiti urbani e industriali di rigenerazione »;*

b) *al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva, a fronte dell'intervento edilizio, di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici ».*

Conseguentemente, sostituire le parole: « ambiti urbani », ovunque ricorrano, con le seguenti: « ambiti urbani e industriali di rigenerazione ».

2.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « ambiti urbani » inserire la seguente: « degradati ».

2.10

ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « di urbanizzazione » sopprimere la seguente: « consolidata ».

2.11

SIRONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: « urbanistico, ».

2.12

ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, » inserire le seguenti: « ovvero dalla presenza di opere pubbliche incompiute, ».

2.13

PAROLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « quartieri urbani » inserire le seguenti: « e di aree industriali, anche extra urbane »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « urbana ed edilizia in ambiti urbani » inserire le seguenti: « e industriali, anche extra-urbani »;

c) alla lettera c), dopo la parola: « depauperamento » inserire le seguenti: « o trasformazione antropica » e dopo le parole: « consumo di suolo reversibile. » aggiungere il seguente periodo: « Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici »;

d) alla lettera h), dopo le parole: « un'area » inserire le seguenti: « di suolo non consumato ».

2.14

FREGOLENT

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « quartieri urbani » inserire le seguenti: « e di aree industriali, anche extra urbane »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « urbana ed edilizia in ambiti urbani » inserire le seguenti: « e industriali, anche extra-urbani »;

c) alla lettera c):

1) dopo la parola: « depauperamento » inserire le seguenti: « o trasformazione antropica »;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; »;

d) *alla lettera h), dopo le parole: « un'area » inserire le seguenti:*
« di suolo non consumato ».

2.15

FREGOLENT

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) “rigenerazione urbana”: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano – un'area, un manufatto, un ambiente – al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione. »;

b) alla lettera f):

1) sopprimere le parole: « persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, »;

2) sopprimere le parole: « con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua ».

2.16

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) “rigenerazione urbana”: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano – un'area, un manufatto, un am-

biente – al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

1) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

2) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

3) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione. »;

2) alla lettera f) *sopprimere le parole:* « persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, » *e le parole:* « con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua ».

2.17

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) “rigenerazione urbana”: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico; ».

2.18

SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) rigenerazione urbana: Azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo o impermeabilizzazione di

suolo, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica determinino almeno un “saldo zero” di consumo e impermeabilizzazione di suolo anche mediante azioni di de-pavimentazione e di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero e il ribilanciamento dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. ».

2.19

SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo o impermeabilizzazione di suolo, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica determinino almeno un “saldo zero” di consumo e impermeabilizzazione di suolo anche mediante azioni di de-pavimentazione e di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero e il ribilanciamento dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. ».

2.20

ZANETTIN

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alle parole: « azioni di trasformazione urbana » *premettere le seguenti:* « un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e »;

b) alla lettera g), dopo le parole: « per i servizi » *inserire le seguenti:* « pubblici e privati di prossimità ».

2.21

FREGOLENT

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), alle parole: « azioni di trasformazione urbana » *premettere le seguenti:* « un processo multidimensionale e integrato teso a

migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e »;

b) *alla lettera g), dopo le parole: « per i servizi » inserire le seguenti: « pubblici e privati di prossimità ».*

2.22

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), alle parole: « azioni di trasformazione urbana » premettere le seguenti: « un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e »;*

b) *alla lettera g), dopo le parole: « per i servizi » inserire le seguenti: « pubblici e privati di prossimità ».*

2.23

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « prioritariamente su quelli ».

2.24

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « che non determinino » inserire la seguente: « ulteriore »;*

b) *sopprimere le parole: « , nonché l'innalzamento del potenziale ecologico ambientale e della biodiversità urbana ».*

2.25

SIRONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « consumo » e ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: « e impermeabilizzazione di suolo ».

2.26

SIRONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « , che non determinino consumo » inserire le seguenti: « e impermeabilizzazione ».

2.27

FAZZONE, PAROLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con il recupero dei servizi ecosistemici persi, » nonché le seguenti parole: « , nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana ».

2.28

SIRONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « . La rigenerazione urbana contribuisce a rendere le città più sostenibili e resilienti, migliorando la capacità di fornire servizi ecosistemici e riducendo il degrado ambientale, sociale e territoriale ».

2.29

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

« b-bis) “aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio”: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell’anti-sismicità, dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale;

b-ter) “aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico”: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vi-

sta paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

b-quater) “aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale”: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore; ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera l).

2.30

SIRONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) “consumo di suolo”: variazione da una copertura non artificiale del suolo o “suolo non consumato” a una copertura artificiale del suolo o “suolo consumato” dovuta a copertura del terreno con manufatti o costruzioni di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, pavimentazioni stabili, altre coperture impermeabili del suolo non connesse alle attività agricole) o di tipo reversibile (aree non pavimentate ma con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovute alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo); ».

2.31

SIRONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « depauperamento » inserire le seguenti: « con conseguente diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici. ».

2.32

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: « consumo di suolo reversibile » con le seguenti: « uso reversibile del suolo ».

2.33

SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

« *c-bis*) “suolo”: ecosistema essenziale e complesso, costituito dallo spessore vitale e variabile della crosta terrestre, sede di servizi ecosistemici, cruciale per la buona regolazione climatica e custode di biodiversità che costituisce una risorsa non rinnovabile. Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre, uno spessore costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi e rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e acqua, ospitando gran parte della biosfera. Il suolo è un ecosistema con tempi estremamente lunghi per la sua formazione e costituisce una risorsa non rinnovabile e limitata;

c-ter) “suolo consumato”: quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento, misurabile in valori percentuali rispetto alla superficie territoriale (grado di artificializzazione);

c-quater) “compensazione ecologica”: intervento di recupero, ripristino o miglioramento, in maniera proporzionale ai servizi ecosistemici sacrificati, delle funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e rinaturazione;

c-quinques) “consumo di suolo netto”: incremento della copertura artificiale del suolo valutato attraverso il bilancio tra il consumo e l’impermeabilizzazione di suolo e l’aumento di superfici agricole, naturali e semi-naturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altre azioni in grado di riportare il suolo consumato in un suolo in grado di assicurare i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali;

c-sexies) “azzeramento del consumo di suolo netto” evitare l’impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un’area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)⁷. Tenuto conto che il suolo è una risorsa unica, rara e non riproducibile, il raggiungimento dell’obiettivo del consumo di suolo netto zero deve essere accompagnato con misure atte ad impedire consumi inutili e limitarli alla componente non evitabile;

c-septies) “gerarchia del consumo di suolo” definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030 come criterio da adottare negli strumenti urbanistici per dare assoluta priorità al riutilizzo di aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili;

c-octies) “misure di mitigazione”: misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto

durante o dopo la sua realizzazione. Queste dovrebbero essere scelte sulla base della gerarchia di opzioni preferenziali di evitare o ridurre impatti alla fonte, minimizzare gli impatti sul sito e infine minimizzare gli impatti su chi li subisce;

c-novies) “misure di compensazione”: misure che non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare: il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde profondo, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume, la costruzione di viabilità alternativa, nonché tutti gli interventi di attenuazione dell’impatto socio ambientale;

c-decies) “permeabilità del suolo”: proprietà che viene identificata con la misura della conducibilità idrica satura (K_{sat} , mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d’acqua in direzione verticale;

c-undecies) “invarianza idraulica e idrologica”: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione;

c-duodecies) “dissesto idrogeologico”: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l’instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall’erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni; ».

2.34

SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

« *d-bis*) “permeabilità del suolo”: proprietà che viene identificata con la misura della conducibilità idrica satura (K_{sat} , mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d’acqua in direzione verticale;

d-ter) “invarianza idraulica e idrologica”: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione;

d-quater) “dissesto idrogeologico”: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l’instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti;

esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni; ».

2.35

FAZZONE, PAROLI

Al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f).

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « , fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

b) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);*

c) *all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);*

d) *all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico » fino alla fine della lettera.*

2.36

SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) servizi ecosistemici »: benefici (o contributi) che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale) »; ».

2.37

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: « benefici forniti » fino alla parola: « (ISPRA) » con le seguenti: « contributi che i sistemi viventi forniscono al benessere umano e che rappresentano gli output/i

risultati degli ecosistemi naturali, semi-naturali o altamente modificati che influenzano direttamente il benessere delle persone. ».

2.38

SIRONI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: « benefici » inserire la seguente: « e contributi ».

2.39

SIRONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « genere umano » inserire le seguenti: « , direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale) ».

2.40

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) “ambiti urbani soggetti a rischi naturali”: le aree e i complessi edilizi ricadenti in aree interessate da rischi geo-idrologici, sismici e vulcanici; »;

2) alla lettera h), dopo la parola: « raccolta » inserire le seguenti: « e filtrazione »;

3) alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « naturale (geo-idrologico, sismico, vulcanico); ».

2.41

SIRONI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) “pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici”: nella prospettiva del “saldo zero” di consumo di suolo, recupero dei ser-

vizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua e comunque assicurando la non riduzione, all'interno dell'area dell'intervento, dell'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all'interno dell'area dell'intervento, l'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024; ».

2.42

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: « persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, » e le parole: « con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua ».

2.43

SIRONI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: « un'altra porzione di suolo o » con le seguenti: « un'altra porzione di suolo limitrofa o comunque vicina e di dimensioni analoghe o maggiori ».

2.44

SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

« *f-bis*) “impronta ecologica”: indicatore complesso che valuta il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle; misura in ettari le aree biologiche produttive del pianeta Terra, compresi i mari, necessarie per rigenerare le risorse consumate dall'uomo e assorbire i rifiuti e le emissioni che produce;

f-ter) “impronta di carbonio”: indicatore che esprime il quantitativo di CO₂ equivalente dovuto al totale delle emissioni di gas a effetto serra associate direttamente o indirettamente a un prodotto, un’organizzazione o un servizio;

f-quater) “impronta idrica”: indicatore che esprime il consumo d’acqua dolce da parte di un gruppo definito di consumatori, di produttori, per un singolo processo o per ogni prodotto o servizio. È una misura volumetrica del consumo e dell’inquinamento dell’acqua e fornisce un’indicazione sulla sostenibilità spazio-temporale della risorsa acqua utilizzata per fini antropici;

f-quinquies) “biodiversità”: ricchezza di vita sulla Terra ed esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi e come questi varino da un ambiente all’altro nel corso del tempo;

f-sexies) “bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici”: strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l’uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale; ».

2.45

SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« *f-bis*) “bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici”: strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l’uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale; ».

2.46

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: « valore storico: » inserire le seguenti: « parte del territorio comunale di più antica formazione sottoposta a particolare tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche, ambientali. Nella zonizzazione del piano regolatore esso è indicato come “zona A” ai sensi del decreto ministeriale 1444/1968, anche individuabili come ».

2.47

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: « quale risulta dal » con le seguenti: « quali risultano dalle mappe urbane di impianto del ».

2.48

SIRONI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: « , dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, » aggiungere le seguenti: « dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ».

2.49

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: « Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico ».

2.50

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: « Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico ».

2.51

FAZZONE, PAROLI

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: « Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico ».

2.52

IRTO

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: « Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico ».

2.53

FAZZONE, PAROLI

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: « o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h) ».

2.54

SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

« *h-bis*) “spazi verdi urbani”: superficie totale di alberi, di boschiglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

h-ter) “boschi di neoformazione”: giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo;

h-quater) “forestazione urbana”: progettazione e sviluppo di nuove aree verdi urbane e periurbane;

h-quinquies) “area a verde profondo”: area di terreno storicamente non smosso, non di risulta e non compattato, naturalmente permeabile e non sovrapposto a manufatti edilizi, impiantistici o cimiteriali, a qualunque profondità essi siano, o area di terreno antropizzato superficialmente (parchi, bonifiche) con potenzialità ecosistemiche;

h-sexies) “verde pensile”: spazio verde, creato con tecnologia artificiale, privo di contatto con il terreno naturale e di continuità con il suolo, inteso come ecosistema; ».

2.55

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

« *i*) isola di calore urbana: il fenomeno che determina un microclima caratterizzato da temperature più alte nelle aree urbane rispetto alle aree di campagna o alle zone rurali circostanti; ».

2.56

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) “degrado”: ai fini della previsione ed esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge per degrado si intendono tutte quelle situazioni nelle quali le aree e gli edifici sono caratterizzati da condizioni di abbandono e di pericolosità sociale o da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici generate anche dalla sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque da impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o dalla presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento o inadeguate dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale. ».

2.57

ZANETTIN

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) “degrado”: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici, le opere e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale; le aree, le opere, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici, le opere, e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio. ».

2.58

SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) “degrado del suolo”: fenomeno di alterazione delle condizioni del suolo dovuto alla riduzione o alla perdita di produttività biologica o economica, di biodiversità, delle funzioni e della capacità di fornire servizi ecosistemici a causa principalmente dell’attività dell’uomo; ».

2.59

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; ».

2.60

FREGOLENT

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; ».

2.61

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; » *con le seguenti:* « le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni ».

2.62

NAVE

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; » *con le seguenti:* « le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni ».

2.63

FREGOLENT

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; » con le seguenti: « le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni ».

2.64

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

« *l-bis*) “qualità della vita”: benessere percepito da un individuo in relazione alle condizioni di vita, al livello di soddisfazione delle proprie esigenze e aspirazioni, e al contesto sociale, economico e ambientale in cui vive;

l-ter) “qualità dell’abitare”: livello di benessere, comfort e funzionalità che le condizioni abitative offrono agli individui o alle comunità, valutato attraverso una serie di fattori che spaziano dalle caratteristiche fisiche degli edifici e degli spazi abitativi alle dimensioni sociali e ambientali del contesto in cui si vive;

l-quater) “paesaggio”: una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, come da Convenzione Europea del Paesaggio, conosciuta anche come Convenzione di Firenze adottata nel 2000. ».

2.65

ZANETTIN

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

« *l-bis*) “opere pubbliche incompiute”: le opere di cui all’articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011;

l-ter) “risoluzione delle opere pubbliche incompiute”: attuazione di una delle ipotesi contemplate dall’articolo 4, comma 1, dell’Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

2.66

SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:

« *l-bis*) “spazi verdi urbani”: superficie totale di alberi, di boschiglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d’acqua, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale;

l-ter) “copertura della volta arborea urbana”: superficie totale di copertura arborea, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale ».

2.67

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

« *l-bis*) “protocolli energetico-ambientali (*rating system*) nazionali e internazionali”: rappresentano gli strumenti per misurare tutte le prestazioni di un “sistema edificio” o su più ampia scala di intere aree urbane, considerandoli nel complesso, tramite l’analisi di parametri prestazionali standardizzati. Tali strumenti tengono in considerazione la sostenibilità degli *asset* (siano questi di nuova costruzione o storici) e prendono in esame un *set* ampio di parametri prestazionali, non solo dunque l’efficienza energetica (misurata in kWh), ma anche l’efficienza idrica (misurata in litri), il *comfort* e la salubrità ambientale interna (misurati in °C, UR%, lux, m2/m3, micro grammi/m3, ecc.), l’impatto generato dalle attività di costruzione sull’ambiente naturale rispettando gli equilibri dell’ecosistema, i processi di economia circolare compresi il riutilizzo e riciclaggio dei materiali e un adeguato smaltimento e avvio a riuso dei rifiuti, compresi quelli da demolizione, la connessione con le infrastrutture di mobilità collettiva e leggera. I principali protocolli energetico ambientali (*rating system*) nazionali e internazionali prevedono un robusto processo di certificazione terza sia in fase progettuale che di realizzazione delle opere, permettendo di ottimizzare i tempi di esecuzione, aumentare la trasparenza dei processi di appalto e diminuire i fenomeni di corruzione, fornire basi metodologiche per formare efficacemente tutti gli attori coinvolti nei processi di rigenerazione urbana e territoriale; ».

Art. 3.**3.1**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;

d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9;

e) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana. ».

3.2

DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* « È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, la Cabina di regia per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, con il compito di collaborare in modo sinergico con i Ministeri, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni. »;

b) *al comma 2 sostituire le parole da: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » a: « le seguenti funzioni » con le seguenti: « La Cabina di regia per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, istituita ai sensi del comma 1, esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni: ».*

3.3

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: « si compone » inserire le seguenti: « del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021, definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10. »;

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4; »;

– *alla lettera c), sostituire le parole: « politiche di mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali » con le seguenti: « le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana »;*

– *sopprimere la lettera d);*

d) *al comma 3, lettera a), sostituire la parola: « PinQua » con le seguenti: « Piano nazionale per la rigenerazione urbana » e aggiungere infine le seguenti parole: « con riferimento sia a progetti di intervento, sia*

a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato »;

e) *al comma 3, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3) e 4);*

f) *al comma 3, lettera d), dopo le parole: « agevolare gli interventi privati » sopprimere le parole: « di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia »;*

g) *al comma 3, lettera d), dopo le parole: « al fine di agevolare gli interventi privati » sopprimere le seguenti: « di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia » e dopo le parole: « calcolato in base all'imponibile catastale » aggiungere le seguenti: « e la maggioranza assoluta dell'area medesima »;*

h) *al comma 5, lettera a), dopo le parole: « l'Amministrazione procedente comunica » inserire le seguenti: « entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio, o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte »;*

i) *al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « previa stipula della Convenzione urbanistica accompagnata dalla relativa polizza fidejussoria a garanzia degli impegni assunti. ».*

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, a valenza quinquennale e contenente la definizione dei criteri attuativi delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

– al comma 2, sopprimere le lettere a) e b);

– alla rubrica sostituire la parola: « Programma » con la seguente: « Piano ».

3.4

FAZZONE, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: « si compone » inserire le seguenti: « del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021 definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10. »;

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4; »;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di *housing* sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana; »;

3) *sopprimere la lettera d);*

4) *alla lettera f), sostituire le parole: « e valutazione » con le seguenti: « , di valutazione e coordinamento »;*

5) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

« g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per tutti i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana »;

d) *al comma 3, lettera a) sostituire la parola: « PinQua » con le seguenti: « Piano nazionale per la rigenerazione urbana » e aggiungere infine le seguenti parole: « con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato »;*

e) *al comma 5 lettera a), dopo le parole: « l'amministrazione procedente comunica » inserire le seguenti: « entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio, o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte ».*

3.5

SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: « si compone » inserire le seguenti: « del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2021, definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10. »;

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4; »;

2. *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di *housing* sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana; »;

3. *sopprimere la lettera d);*

4. *alla lettera f), dopo le parole: « svolge attività di monitoraggio e valutazione » inserire le seguenti: « e coordinamento »;*

5. *sostituire la lettera g) con la seguente:*

« g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per tutti i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana »;

d) *al comma 3, lettera a) sostituire la parola: « PinQua » con le seguenti: « Piano nazionale per la rigenerazione urbana » e aggiungere infine le seguenti parole: « con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato »;*

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, a valenza quinquennale e contenente la definizione dei criteri attuativi delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per

le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera a);*

c) *alla rubrica sostituire la parola: « Programma » con la seguente: « Piano ».*

3.6

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: « Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali » con le seguenti: « Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana ».

3.7

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « e dei comuni. » aggiungere le seguenti: « sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore edilizio e di sviluppo immobiliare »;*

b) *al comma 3, numero 3), sostituire le parole: « necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera » con le seguenti: « necessarie per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera o di altre premialità previste dalla legge; »;*

c) *al comma 3, numero 4), dopo le parole: « cambio di destinazione d'uso » aggiungere le seguenti: « in deroga »;*

d) *al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e industriali di rigenerazione »;

e) *sopprimere il comma 5.*

3.8

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Al comma 1, dopo le parole: « e dei comuni » aggiungere le seguenti: « , che provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi ordinamenti. ».

3.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « dei comuni » aggiungere le seguenti: « nonché il Ministero della cultura ».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Il Ministero della cultura individua le linee di indirizzo per realizzare gli interventi di recupero dei centri storici e valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei contesti urbani e dei monumenti inseriti nei piani di rigenerazione. ».

3.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole da: « Il Ministero » fino alla parola: « speciali » con le seguenti: « Il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) ».

3.11

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 2, dopo le parole: « esercita l'indirizzo e, » inserire le seguenti: « eventualmente avvalendosi della cabina di regia di cui al comma 6, ».

3.12

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole dopo: « scambio tra le varie realtà regionali anche » con le seguenti: « al fine di migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, favorendo l'armonizzazione con le pertinenti normative regionali esistenti. »;

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« *a-bis*) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana; ».

3.13

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* « le politiche scolastiche e sociali, » *inserire le seguenti:* « le politiche di sviluppo economico urbano, »;

b) *al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti; »;

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole:* « interventi di rigenerazione urbana » *inserire le seguenti:* « , nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità ».

3.14

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* « le politiche scolastiche e sociali, » *inserire le seguenti:* « le politiche di sviluppo economico urbano, »;

b) *al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« *c-bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubbli-

co-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti; »;

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: « interventi di rigenerazione urbana » inserire le seguenti: « , nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità ».

3.15

ZANETTIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: « le politiche scolastiche e sociali, » inserire le seguenti: « le politiche di sviluppo economico urbano, »;

b) al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

*« c-bis) promuove politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti; »;*

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: « interventi di rigenerazione urbana » inserire le seguenti: « , nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità ».

3.16

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: « le politiche scolastiche e sociali, » inserire le seguenti: « le politiche di sviluppo economico urbano, »;

b) *al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti; »;

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: « interventi di rigenerazione urbana » inserire le seguenti: « , nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità ».*

3.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2:*

a) *alla lettera c), dopo le parole: « sicurezza urbana » inserire le seguenti: « , le politiche di tutela e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio »;*

b) *alla lettera g), dopo le parole: « Terzo settore » inserire le seguenti: « nonché delle associazioni no profit »;*

2) *al comma 3, lettera b):*

al numero 1), dopo le parole: « regionali e comunali » inserire le seguenti: « previo necessario parere preventivo delle Soprintendenze, al fine di tutelare il patrimonio architettonico e l'integrità delle caratteristiche identitarie del contesto urbano »;

b) *al numero 4), dopo le parole: « strumento urbanistico » inserire le seguenti: « previo necessario parere preventivo delle Soprintendenze, al fine di tutelare il patrimonio architettonico e l'integrità delle caratteristiche identitarie del contesto urbano »;*

3) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« *5-bis*. Prima delle delle modifiche di destinazione d'uso, delle varianti agli strumenti urbanistici, nonché degli interventi dei privati per la ristrutturazione urbanistica, deve essere promosso un processo di partecipazione pubblico che coinvolga la comunità residente, le associazioni e gli *stakeholders* ».

3.18

IRTO

Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: « , e le politiche di tutela e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio. ».

3.19

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: « impronta ecologica » inserire le seguenti: « , quale indicatore per la misurazione del consumo, da parte degli esseri umani, delle risorse naturali che produce la Terra, adottando la metodologia dell'analisi del ciclo di vita. ».

3.20

IRTO

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: « , anche del Terzo settore, ».

3.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: « anche del Terzo settore » con le seguenti: « in coordinamento con il Codice del Terzo Settore, come previsto dagli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

3.22

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

« g-bis) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana;

g-ter) istituisce e mantiene aggiornata una banca dati nazionale integrata geo riferita, sulla base dei dati raccolti dall'Agenzia delle entrate, dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e degli enti coinvolti nella definizione degli indicatori di cui alla lettera a). ».

3.23

IRTO

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« *g-bis*) individua le linee di indirizzo per realizzare gli interventi di recupero dei centri storici e valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei contesti urbani ».

3.24

SIRONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« *2-bis*. Il monitoraggio degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *e-bis*), è assicurato da ISPRA e dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente che predispongono apposite linee guida entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che rendono disponibili pubblicamente i dati, aggiornandoli su base annuale. Le linee guida possono essere aggiornate su base annuale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano la disponibilità dei dati relativi ai singoli interventi di rigenerazione secondo le modalità individuate dalle linee guida ».

3.25

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, prevedano:

a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;

b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

e) la riduzione del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f) la rottamazione edilizia, intesa come la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana, comportanti demolizione e ricostruzione, alla ristrutturazione edilizia;

g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;

h) la possibilità per i comuni, con apposita deliberazione, di consentire negli immobili, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, in deroga agli articoli 27 e 79, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali, usi temporanei per un periodo non superiore a tre anni;

i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi di partenariato pubblico privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;

l) la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;

m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

3-bis. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 4-*bis*, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Bandi regionali e provinciali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato “bando”, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione e provincia autonoma predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

4. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge. ».

3.26

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Sostituire il comma 3 con il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge ».

3.27

FREGOLENT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. ».

3.28

PAROLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. ».

3.29

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. ».

3.30

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

3.31

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3, sopprimere la lettera a);*
- 2) al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: « e tra essi: » e sopprimere i numeri da 1) a 5);*
- 3) al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e c).*

3.32

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3:*
 - 1) sopprimere la lettera a);*
 - 2) alla lettera b), sopprimere le parole: « tra essi »;*
- b) al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e c).*

3.33

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: « sulla base degli » con le seguenti: « in coerenza con gli ».***3.34**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: « PinQua » inserire le seguenti: « e di specifici indicatori, ».***3.35**

SIRONI

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

3.36

SIRONI

Al comma 3 sostituire la lettera b) con le seguenti:

« b) le regioni e le province autonome tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo;

b-bis) adottano o adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi della presente legge e orientano l'iniziativa dei comuni. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b-ter) in caso di impossibilità di far fronte alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione; ».

3.37

ROSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3:*

1) *alla lettera b), la parola: « individuano » è sostituita con: « possono individuare »;*

2) *alla lettera b), capoverso n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

A) *le parole: « Fatte salve » sono sostituite dalle seguenti: « Fatti salvi »*

B) *dopo le parole: « e comunali » sono aggiunte le seguenti: « , il criterio dell'azzeramento del consumo netto di suolo e il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

C) *dopo la parola: « riconoscimento » sono aggiunte le seguenti: « , quale misura premiale, »;*

D) le parole da: « come misura » fino a: « aggiuntive »: sono sostituite dalle seguenti: « rispetto a quelle preesistenti in misura non superiore al 30 per cento »;

E) le parole: « tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico » sono soppresse;

F) le parole da: « abbattimento di barriere » a: « coperture a verde » sono soppresse;

G) dopo le parole: « suoli contaminati » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione degli immobili e delle aree urbane tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; »;

3) alla lettera b), il capoverso n. 2 è sostituito dal seguente:

« 2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area diversa, individuata dal Piano comune di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5-bis o area diversa che sia contigua o omogenea, fatti salvi il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e dell'azzeramento del consumo netto di suolo; »;

4) alla lettera b), il capoverso n. 3 è sostituito dal seguente:

« 3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle altezze massime di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera. »;

5) alla lettera c), dopo le parole: « destinazione d'uso, » sono aggiunte le seguenti: « per le sole aree oggetto di rigenerazione urbana inserite nel Piano comunale di cui all'articolo 5-bis, »;

6) alla lettera d), la parola: « assoluta » è sostituita dalle seguenti: « tre quarti ».

b) al comma 4, dopo le parole: « I comuni » sono aggiunte le seguenti: « con popolazione superiore ai diecimila abitanti »;

3.38

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: « individuano » con le seguenti: « possono individuare, in coerenza con gli equilibri di bilancio, ».

3.39

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.40

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.41

ZANETTIN

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; ».

3.42

FREGOLENT

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; ».

3.43

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntiva rispetto a quelle preesistenti come misura premiale oltretutto con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; ».

3.44

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole da:* « fatte salve » *a:* « obblighi di legge, » *con le seguenti:* « fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive in misura non superiore al 25 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in misura non superiore al 5 per cento rispetto a quelle preesistenti in caso di: »;

b) *sopprimere i numeri 3) e 4).*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Gli interventi di cui al comma 3, lettera b), non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. »;

b) *all'articolo 3, comma 4:*

1) *all'alinea, sopprimere le parole:* « , fermo restando quanto previsto all'articolo 7, » *e dopo le parole:* « attività di » *inserire le seguenti:* « pianificazione e »;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* « dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana » *con le seguenti:* « degli ambiti urbani come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e delle aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado »;

3) *alla lettera c), sostituire le parole:* « di cui alla lettera a) » *con le seguenti:* « di cui alle lettere a) e b) »;

c) *all'articolo 5:*

1) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* « 35 per cento » *con le seguenti:* « 30 per cento » *e dopo le parole:* « superficie lorda esistenti » *inserire le seguenti:* « , in coerenza con quanto disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 1), »;

2) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « o comunque formalmente determinati con atti deliberativi comunali ».

3.45

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* « in caso di » *inserire le seguenti:* « applicazione di processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte ai fini di »;

2) *sopprimere le seguenti parole:* « costruzione di opere di architettura contemporanea, ».

3.46

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: « superiori agli obblighi di legge » *inserire le seguenti:* « delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali, ».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) gli eventuali interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali; »;

all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« d-bis) gli interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali; ».

3.47

ZANETTIN

Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: « nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; » aggiungere le seguenti: « risoluzione di opere pubbliche incompiute; ».

3.48

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.49

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.50

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

« 2-bis) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde declassando aree a molto elevato e elevato rischio idrogeologico, prevedendo anche premialità volumetriche rispetto a quanto previsto dalla normativa urbanistica; ».

3.51

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

3.52

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).***3.53**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).***3.54**

ZANETTIN

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:**« 4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico. ».***3.55**

FREGOLENT

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:**« 4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico. ».***3.56**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:**« l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico. ».***3.57**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), numero 4), sopprimere le seguenti parole:**« anche in deroga allo strumento urbanistico ».*

3.58

ZANETTIN

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: « anche in deroga allo strumento urbanistico, » inserire le seguenti: « nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: « , anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; »;

b) all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).

3.59

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: « anche in deroga allo strumento urbanistico, » inserire le seguenti: « nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: « , anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; »;

b) *all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).*

3.60

FREGOLENT

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: « anche in deroga allo strumento urbanistico, » inserire le seguenti: « nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: « , anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; »;

b) *all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).*

3.61

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « atto comunale » inserire le seguenti: « e relative ulteriori autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente »;

2) *dopo le parole: « n. 652 » inserire le seguenti: « , individuati nella zonizzazione “zona A” del piano regolatore ai sensi del decreto ministeriale 1444/1968 ».*

3.62

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:

« 5-bis) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-ter) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-quater) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;

5-quinquies) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione. ».

3.63

FAZZONE, PAROLI

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:

« 5-bis) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-ter) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-quater) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;

5-quinquies) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione. ».

3.64

IRTO

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5 inserire i seguenti:

« 5-bis) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-ter) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-quater) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti una maggior dotazione di aree a *standard* si provvede alla loro integrazione o monetizzazione;

5-quinquies) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare inter-

venti di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione. ».

3.65

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:

« 5-bis) la costituzione di un gruppo tecnico di supporto costituito da dipendenti interni e da professionisti esterni in possesso delle idonee competenze diretto a prestare in favore delle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta, assistenza tecnica per la predisposizione, realizzazione e gestione dei programmi e degli interventi di rigenerazione urbana; ».

3.66

PAROLI

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
« L'elaborazione di tali nuovi programmi deve essere effettuata con il coinvolgimento delle aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio ».

3.67

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3.68

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « , fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni. ».

3.69

NAVE

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fermo l’obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell’area dell’intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni; ».

3.70

FREGOLENT

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « , fermo l’obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell’area dell’intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni. ».

3.71

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « , fermo l’obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell’area dell’intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni. ».

3.72

ZANETTIN

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fermo l’obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell’area dell’intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni. ».

3.73

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« d-bis) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qual-

siasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni. ».

3.74

FAZZONE, PAROLI

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« *d-bis*) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni. ».

3.75

IRTO

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« *d-bis*) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni. ».

3.76

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Art. 5.

(Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di ri-

generazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo. ».

3.77

SIRONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. I comuni provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati sulle previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale;

b) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono ag-

giornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali, sovranazionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo e del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

d) al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

e) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

f) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonate esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

g) le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. ».

3.78

FINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), i comuni:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12;

b) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

c) esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale. ».

3.79

FAZZONE, PAROLI

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire l'alea con il seguente: « Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), i comuni: »;*

*b) sostituire la lettera *a*) con la seguente:*

« *a*) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi,

ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. »;

c) sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

a) all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a*), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1. »;

2) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera *a*), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente. »;

3) al comma 3 alinea sopprimere le seguenti parole: « è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed » e dopo la parola: « elenca » inserire le seguenti: « tra l'altro »;

4) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate »;

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole: « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » con la seguente: « pubblici »;*

2) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « e ambientale » con le seguenti: « , ambientale e architettonica »;*

3) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

« 3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. »;

4) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) *realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello standard di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;*

b) *miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;*

- c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;
- d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;
- e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;
- f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;
- g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
- h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio ».

3.80

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire l'alinea con il seguente:* « Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni: »;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. »;

3) *sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente:

1) *all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

– *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1. »;

– *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente. »;

al comma 3 alinea sopprimere le seguenti parole: « è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed » *e dopo la parola:* « elenca » *inserire le seguenti:* « tra l'altro »;

– *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* « , con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate »;

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 1 sostituire le parole:* « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici »;

– *al comma 2, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* « ed architettonica »;

– *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

« 3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edi-

fici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-*ter*. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. »;

– sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio ».

3.81

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con il seguente:* « Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 3, comma 3, lettera b) e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni: »;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. »;

c) *sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1. »;

2) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente. »;

3) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: « è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed » *e dopo la parola:* « elenca » *inserire le seguenti:* « tra l'altro »;

4) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate »;

b) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici »;

2) al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: « ed architettonica »;

3) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità

ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. »;

4) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio. ».

3.82

IRTO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire l'alinéa con il seguente: « Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e

Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), i comuni: »;

2) sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a*) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. »;

3) sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

1) all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a*) individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1. »;

– sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera *a*), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già indivi-

duati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente. »;

– *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* « è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed » *e dopo la parola:* « elenca » *inserire le seguenti:* « tra l'altro »;

– *al comma 3, lettera b) sopprimere le seguenti parole:* « , con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate »;

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* « ingegneristica, strutturale e urbanistico-paesaggistica » *con le seguenti:* « urbanistica, paesaggistica, ambientale, architettonica e ingegneristica; »;

– *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

« 3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati possono essere attuati mediante permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 oppure mediante piano urbanistico attuativo.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. »;

– *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pub-

bliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;

b) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

c) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

d) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

e) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

f) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

g) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

h) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio ».

3.83

ZANETTIN

Al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

« a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, (i comuni) provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del programma o piano comunale di rigenerazione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del programma o del piano

comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal programma o dal piano stesso;

b) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera *a)* che precede, i comuni, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera *a)*, individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge. ».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: « sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a) » con le seguenti: « sulla base della perimetrazione di cui alla lettera b) ».

3.84

FREGOLENT

Al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

« *a)* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del programma o piano comunale di rigenerazione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del programma o del piano comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal programma o dal piano stesso;

b) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera *a)* che precede, i comuni, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera *a)*, individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei cen-

tri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge. ».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: « sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a) » con le seguenti: « sulla base della perimetrazione di cui alla lettera b) ».

3.85

PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e produttivi di rigenerazione; »;

b) al comma 4, lettera c), dopo le parole: « individuano gli ambiti urbani » inserire le seguenti: « e produttivi »;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. I soggetti istituzionali della rigenerazione urbana acquisiscono, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, il parere anche di investitori istituzionali in ambito immobiliare, delle associazioni immobiliari e di quelle dei costruttori edili maggiormente rappresentative. I predetti soggetti sono titolari di compiti di iniziativa e consultivi in tutti i processi e procedimenti di rigenerazione urbana. ».

3.86

PAROLI

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e industriali di rigenerazione; ».

3.87

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « il perimetro dei centri storici identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) ».

3.88

ZANETTIN

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: « ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; » inserire le seguenti: « contestualmente individuano le opere pubbliche incompiute ricomprese all'interno delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana specificando, d'intesa con stazioni appaltanti ed enti concedenti competenti, la soluzione da adottare per la loro risoluzione; ».

3.89

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 4, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centotanta »;

- sostituire le parole: « la riduzione » con le seguenti: « l'eventuale riduzione »;

- aggiungere infine il seguente periodo: « le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 10; ».

3.90

FREGOLENT

Al comma 4, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni »;

b) sostituire le parole: « la riduzione » con le seguenti: « l'eventuale riduzione »;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 10 ».

3.91

SIRONI

*Sopprimere il comma 5.***3.92**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 5.***3.93**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.***3.94**

SIRONI

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: « , comprese quelle acquisite per silenzio assenso » inserire le seguenti: « ad esclusione dei provvedimenti di interesse ambientale. ».***3.95**

FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:**« 5-bis. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di Regia per il coordinamento nell'attuazione della Legge sulla Rigenerazione Urbana, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità per la nomina dei componenti della Cabina e per lo svolgimento della sua attività. ».***3.0.1**

SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente

« Art. 3-bis.*(Disposizioni generali per la rigenerazione urbana)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, garantendo la fruibilità di aree verdi in misura non inferiore a 35 metri quadrati per abitante e a distanza non superiore a 500 metri dalle abitazioni, nonché la conformità alle linee guida di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, e comunque il rispetto dei limiti inderogabili e dei rapporti massimi di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

2. In caso di impossibilità a rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali in base alle disposizioni del comma precedente, ogni deroga è corredata da una formale informativa che ne specifica e motiva puntualmente le ragioni.

3. Gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi seguono la gerarchia del consumo di suolo e sono accompagnati dalla contemporanea compensazione del suolo consumato e impermeabilizzato con il ripristino, l'eventuale de-pavimentazione e la rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un "saldo zero" sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio dei servizi ecosistemici.

4. Il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta water stress) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo.

5. I terreni de-pavimentati e rinaturalizzati utilizzati in compensazione vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale.

6. La qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli depavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a co-

efficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula riportata nella seguente tabella:

Formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato.

$$\text{StC} = (\text{Srec} \times \text{Qr}) / (\text{Co} \times \text{Cp})$$

dove:

StC è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

Srec è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

Qr è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

Co è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Cm è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi ecosistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $\text{Qr}=1$;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma

delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Q_r=0.75$.

I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Q_r=0,5$.

7. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma.

8. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi eco- sistemici. ».

Art. 4.

4.1

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 4.

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera *b)*, elaborato sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dagli enti locali secondo le modalità e i termini individuati ai sensi del comma 4, evidenzia, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

3. Il Piano di cui al comma 1, lettera *b)*, è attuato sulla base di programmazioni biennali che tengono conto dell'ordine di priorità di finanziamento degli interventi e della disponibilità di risorse economiche, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali modifiche, rese necessarie nel corso dell'attuazione delle programmazioni medesime, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le modalità e i criteri per la definizione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 1, lettera *b)*, nonché per la sua attuazione, con particolare riferimento:

a) alle modalità e ai termini con cui gli enti locali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla definizione e all'aggiornamento del Piano;

b) alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e ai criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento e di assegnazione delle risorse;

c) alle tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) alle risorse disponibili e alle relative fonti di finanziamento;

e) al sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione. ».

4.2

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole: « Il Programma nazionale per »;

2) *sostituire le parole: « si compone dei » con le seguenti: « è finanziata attraverso »;*

3) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) a regime, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che finanzia specifici interventi di Comuni e Città metropolitane nonché quelli di cui all'articolo 5. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Il decreto di cui al comma precedente contiene le seguenti indicazioni:

a) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

b) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

c) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

d) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo. »;

d) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-bis. I comuni o le loro forme associative, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e definiscono gli interventi ammissibili. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati.

3-ter. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

3-quater. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai Comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

3-quinquies. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle mi-

sure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3-sexies. Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati "acque calme" sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

3-septies. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.

3-*octies*. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

3-*nonies*. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-*decies*. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge. ».

4.3

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Strumenti di finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana »;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* « Il Programma nazionale per » *e sostituire le parole:* « si compone dei » *con le seguenti:* « è finanziata attraverso »;

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) a regime, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che finanzia spe-

cifici interventi di Comuni e Città metropolitane nonché quelli di cui all'articolo 5. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

d) *sostituire il comma 2, alinea, con il seguente: « 2. Il decreto di cui al comma precedente contiene le seguenti indicazioni: »;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera a);*

f) *dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:*

« 4. I comuni o le loro forme associative, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e definiscono gli interventi ammissibili. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati.

5. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

6. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai Comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

7. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

8. Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati "acque calme" sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa

densità abitativa. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

9. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismi che e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.

10. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

11. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

12. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge. ».

4.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: « (PNRR) » inserire le seguenti: « e/o previsti dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare PINQUA »;

2) sostituire le parole: « quest'ultimo » con le seguenti: « da questi ».

4.5

SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

« b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che raggiunge una intesa tenendo presente le linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e al raggiungimento degli obiettivi di suolo zero entro il 2030;

b-bis) le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei

suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b) qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione. »;

2) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

« e-bis) gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero in compensazione, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi, sono accompagnati dal contemporaneo ripristino, eventuale de-pavimentazione e dalla rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un "saldo zero" sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio dei servizi ecosistemici con un'integrale compensazione ecologica cui può ricorrersi in via residuale qualora sia esclusa la possibilità di evitare l'intervento ancorché sottoposto a mitigazione;

e-ter) i terreni de-pavimentati utilizzati in compensazione per il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale;

e-quater) il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta *water stress*) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo;

e-quinquies) la qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il

criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli de-pavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato che si riportata di seguito:

$$StC = (Srec \times Qr) / (Co \times Cp)$$

dove:

StC è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

Srec è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

Qr è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

Co è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

Cm è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi ecosistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Qr=1$;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al de-

creto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Q_r=0.75$.

I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti: $Q_r=0,5$;

e-sexies) nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma;

e-septies) per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi eco-sistemici. ».

4.6

SIRONI

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

« *b*) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che raggiunge una intesa tenendo presente le linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e al raggiungimento degli obiettivi di suolo zero entro il 2030;

b-bis) le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b) qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione. ».

4.7

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b*) il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».

4.8

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire la parola: « Piano » con la seguente: « Programma »;*

b) *al comma 2, sostituire la parola: « Piano » con la seguente: « Programma », dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

« e-bis) i costi stimati per ciascun intervento;

e-ter) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi strutturali precedentemente approvati. »;

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Il Programma prevede l’elaborazione e l’attuazione di un’agenda urbana nazionale, quale riferimento delle regioni e dei comuni definita da programmi strutturali e piani operativi finalizzati a promuovere le politiche della rigenerazione urbana e a perseguire gli obbiettivi di cui all’articolo 1 comma 3.

3-ter. Il Programma può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, al fine di adeguare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

3-quater. I comuni individuano gli ambiti urbani per i quali si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana, e definiscono gli interventi ammissibili, sono fatti salvi i Programmi di rigenerazione urbana già previsti o in corso. ».

4.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » con le seguenti: « da adottare con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ».

4.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

4.11

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

a) la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;

b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;

- c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
- d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;
- e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;
- f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;
- g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane. ».

4.12

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza e contiene le seguenti indicazioni:

- a) la descrizione degli obiettivi del Piano stesso;
- b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
- c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;
- d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;
- e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
- f) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
- g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi. ».

4.13

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

« 0a) la mappatura ed il monitoraggio delle aree e dei territori oggetto del Piano che, a partire dal registro degli enti locali, includa il censimento degli edifici e dei processi di edificazione, la registrazione degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione realizzati, la mappatura delle aree dismesse e la loro classificazione, la mappatura per

ciascun territorio delle situazioni esistenti non conformi alla disciplina edilizia ».

4.14

FREGOLENT

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

« 0a) la mappatura ed il monitoraggio delle aree e dei territori oggetto del Piano che, a partire dal registro degli enti locali, includa il censimento degli edifici e dei processi di edificazione, la registrazione degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione realizzati, la mappatura delle aree dismesse e la loro classificazione, la mappatura per ciascun territorio delle situazioni esistenti non conformi alla disciplina edilizia ».

4.15

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana; ».

4.16

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

« c-bis) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

c-ter) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

c-quater) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati; ».

4.17

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: « le risorse disponibili e » con le seguenti: « il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi, nonché ».

4.18

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:**« e-bis) i costi stimati per ciascun intervento;**e-ter) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi strutturali precedentemente approvati. ».***4.19**

ZANETTIN

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:**« 2-bis. Nella scelta dei criteri di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, è attribuito carattere prioritario agli interventi che ricadono nei Comuni interferiti dalle opere di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».***4.20**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: « e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ».***4.21**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:**« 3-bis. Il Programma prevede l'elaborazione e l'attuazione di un'A-genda urbana nazionale, quale riferimento delle regioni e dei comuni, definita da programmi strutturali e piani operativi finalizzati a promuovere le politiche della rigenerazione urbana e a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3. ».***4.22**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:**« 3-bis. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana. ».*

4.0.1

SIRONI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« Art. 4-bis.

(Monitoraggio del consumo del suolo)

1. Il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo è affidato all'ISPRA che, in attuazione della presente legge, opera in collaborazione con l'ISTAT. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), definisce i metodi e i criteri uniformi per la formazione delle banche di dati e per la determinazione dei dati stessi, ai quali le regioni devono adeguarsi.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano l'efficacia degli strumenti di programmazione vigenti in relazione alla limitazione del consumo e della impermeabilizzazione del suolo e ne pubblicano gli esiti con delibera annuale. Entro il termine di trenta giorni dall'adozione della delibera rendono disponibili i dati da acquisire secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica e aggiorna annualmente i dati sul consumo e sull'impermeabilizzazione di nuovo suolo e la relativa cartografia sul proprio sito *internet* istituzionale.

Art. 4-ter.

(Monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzati)

1. I comuni, singoli o associati, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici sia privati, sfitti, non utilizzati, abbandonati o in degrado, specificandone le caratteristiche e le dimensioni. Il censimento rileva altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate, delle infrastrutture esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata "banca dati del riuso", disponibile per il recupero o il riuso, nonché

per l'aggiornamento dello stato del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo. Tali dati sono aggiornati ogni due anni.

2. Sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati, i comuni, singoli o in forma associata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano le varianti necessarie agli strumenti di pianificazione urbanistica al fine di eliminare le previsioni di edificazione di qualsiasi destinazione comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo in aree naturali, seminaturali o spontaneamente rinaturalizzate a seguito di abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo e aventi diversa destinazione urbanistica o comunque libere. ».

Art. 5.

5.1

ROSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'articolo con il seguente:*

« Art. 5.

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli obiettivi generali di riqualificazione urbana, di miglioramento della qualità della vita, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) per ciascun ambito urbano di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2, gli aspetti naturalistico-ambientali, insediativi, sociali, culturali, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accesso agli spazi pubblici, alle aree verdi, la qualità del decoro urbano, lo stato degli ecosistemi;

c) le destinazioni d'uso ammesse in ciascun ambito;

d) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanze tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione, in relazione al perseguimento degli obiettivi generali strategici di cui alla lettera a).

2. Nei casi previsti dalla legge, la programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere approvata anche tramite accordo di programma. ».

b) dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

« Art. 5-bis.

(Piano comunale di rigenerazione urbana)

1. Per le finalità di cui alla presenta legge, i Comuni con popolazione al di sopra dei diecimila abitanti, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, approvano il Piano comunale di rigenerazione urbana che individua:

a) gli interventi, da realizzarsi sugli ambiti urbani, come definiti dalla lettera a) comma 1 dell'articolo 2 e individuati ai sensi della lettera c), comma 4 dell'articolo 3;

b) per ogni intervento, gli obiettivi strategici e l'interesse pubblico che si intende perseguire in termini di messa in sicurezza, miglioramento della qualità del decoro urbano, manutenzione, riuso e rifunionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale e culturale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale,

f) la stima dei relativi costi;

g) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

h) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

i) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione;

j) gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana;

k) sulla base della legislazione regionale, le deroghe di cui al n. 3, lettera b), comma 3 dell'articolo 3.

Art. 5-ter.

(Approvazione della Programmazione di rigenerazione urbana e del Piano comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione di rigenerazione urbana è approvata, nella modalità semplificata prevista dalle leggi regionali.

2. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è approvato con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale.

3. Il Piano comunale di rigenerazione urbana difforme dallo strumento urbanistico generale, è approvato tramite i procedimenti amministrativi semplificati previsti dalla legislazione regionale per l'approvazione dei piani attuativi in variante, anche ricorrendo all'accordo di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nell'approvazione dei piani di cui ai commi 1 e 2, trova applicazione l'articolo 8.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica ai sensi della presente legge, sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale. Dopo l'approvazione degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, gli interventi di rigenerazione assentiti ma non realizzati decadono se non inseriti nei predetti strumenti. ».

5.2

AMBROGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. Il programma comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione urbana e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso specifici indicatori territoriali di degrado edilizio e socio-economico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 4.

2. Nel rispetto dei principi e delle finalità, della presente legge, gli enti locali, nella definizione dei programmi di rigenerazione urbana, sono tenuti a:

a) individuare, in coerenza con gli strumenti vigenti, l'ambito territoriale dove attuare la rigenerazione urbana analizzando lo specifico contesto urbano di riferimento e valorizzando le finalità e gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1;

b) indicare l'obiettivo finale atteso, evidenziando per gli specifici ambiti di intervento le componenti di miglioramento attese e le relative tempistiche;

c) provvedere alla formazione del sistema dei soggetti territoriali coinvolti attivamente nella redazione del Programma di rigenerazione urbana;

d) definire l'itinerario concertativo intrapreso con i soggetti attivi preliminare al Patto territoriale;

e) istituire un tavolo di concertazione con i soggetti attivi, definendo gli impegni da assumere collettivamente e individualmente;

f) prevedere, all'esito del tavolo di concertazione di cui alla lettera e), la sottoscrizione di un protocollo d'intesa delle proposte condivise, e la successiva predisposizione di un piano di fattibilità tecnico-economica delle stesse nel rispetto degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, comma 3;

g) dedicare particolare attenzione alle problematiche relative alle diversità sociali e culturali intergenerazionali e di integrazione tra soggetti che differiscono per genere, cultura e religione;

h) perfezionare la sottoscrizione del Patto territoriale e il suo continuo aggiornamento;

i) redigere il Programma di rigenerazione urbana e il Programma comunale di rigenerazione urbana dei centri storici nel rispetto del principio costi-benefici e delle normative vigenti;

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata, con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato "SIT", Sistema Informativo Territoriale ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere il tutto finalizzato al raggiungimento del miglioramento socio-economico e della qualità della vita della cittadinanza;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

5. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale. ».

5.3

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 5.***(Piani comunali di rigenerazione urbana)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo. ».

5.4

SIRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 5.***(Programma comunale di rigenerazione urbana)*

1. I comuni, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, fatte salve le previsioni di maggior tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, nazionale o sovranazionale, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati circa le previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale e, entro i centottanta giorni successivi alla deliberazione regionale o, in mancanza, al decreto del Presidente del Consiglio:

a) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

c) al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

d) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a discipli-

nare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

e) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

f) le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici del proprio territorio di competenza, sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica), e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni comune devono evidenziare il controvalore economico anche: *a)* dell'impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità o *deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; *b)* dell'impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse a ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti, redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; *c)* dell'impronta ecologica complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti.

3. Nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana o comunque di nuovi interventi edilizi non è consentito compensare le loro conseguenti eventuali emissioni di CO₂ con l'acquisto di certificati di credito di carbonio sul mercato nazionale, sovranazionale o internazionale; ogni compensazione che si rendesse eventualmente necessaria avverrà invece localmente, onde non vanificarne gli obiettivi.

4. I comuni aggiornano annualmente i dati del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base delle modifiche *medio tempore* apportate dalla pianificazione urbanistica in linea con gli obiettivi e

le priorità strategiche nell’ottica di raggiungere un bilancio positivo sempre crescente nel corso degli anni, annotandone le voci relative al rispettivo controvalore economico. 6. Il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici è pubblicato annualmente come allegato al bilancio annuale comunale e il suo saldo attivo o passivo concorre a formare un indice di vulnerabilità nella fornitura di servizi ecosistemici, che rileva anche ai fini dell’attribuzione al comune da parte della regione di riferimento delle quote di eventuale ulteriore consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione ripartibili sul territorio regionale, nonché ai fini dell’assegnazione di premi, fondi o finanziamenti regionali, nazionali, europei, sovranazionali e internazionali per il sostegno alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo e all’impermeabilizzazione di nuovo suolo, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

5. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici comunali vengono analizzati anche come dato aggregato nell’ambito territoriale delle città metropolitane e delle province.

6. In caso di bilancio negativo che non mostri miglioramenti da un anno a quello successivo, il comune sarà oggetto di controlli e verifiche della propria pianificazione territoriale da parte della regione di riferimento che potrà altresì affiancarsi o sostituirsi allo stesso nell’attività di pianificazione. ».

5.5

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in termini, tra l’altro, di messa in sicurezza e resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di efficientamento energetico e idrico, di valorizzazione e manutenzione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di sviluppo di politiche abitative, di accessibilità; »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro degli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono

essere sempre aggiornati al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. »;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra gli altri:

*a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;*

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

e) la stima dei relativi costi. ».

5.6

DE PRIAMO

Al comma 1, dopo le parole: « di sviluppo sociale, ambientale ed economico, » inserire le seguenti: « di contrasto alla solitudine e all'emarginazione di anziani e fragili ».

5.7

SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « , di valorizzazione degli spazi pubblici » inserire le seguenti: « di incremento »;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « sostenibilità ambientale, » aggiungere le seguenti: « e ecosistemica, »;

c) alle lettere b) c) ed e) aggiungere in fine, le seguenti parole: « , senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore »;

d) *al comma 4, dopo le parole:* « interventi di rigenerazione urbana » *inserire le seguenti:* « , tenuto conto dell'impronta di carbonio, idrica ed ecologica di ciascuno, »;

e) *al comma 5 sopprimere la parola:* « assentibili ».

5.8

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle aree verdi e dei servizi di quartiere, » *inserire le seguenti:* « di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità, »;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'inseadimento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

5.9

ZANETTIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle aree verdi e dei servizi di quartiere, » *inserire le seguenti:* « di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità, »;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individuale, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

5.10

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle aree verdi e dei servizi di quartiere, » *inserire le seguenti:* « di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità, »;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individuale, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

5.11

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle aree verdi e dei servizi di quartiere, » *inserire le seguenti:* « di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità, »;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

5.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* « della comunicazione » *inserire le seguenti:* « nonché di tutela della salute pubblica e di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico »;

2) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

« 4-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana deve, in ogni caso essere fondata sulla partecipazione dei cittadini che devono essere coinvolti sin dall’inizio nella progettazione del piano di rigenerazione. Tale piano è elaborato sulla base delle linee guida desunte dal percorso di condivisione tra Amministrazione e cittadini.

4-ter. La progettazione urbanistica deve prevedere la cessione degli *standard* urbanistici a garanzia di spazi e servizi pubblici per i cittadini e la qualità di tali spazi deve soddisfare requisiti elevati di accessibilità, sicurezza e salute pubblica. ».

5.13

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 3:*

1) *all’alinea sopprimere le parole da: « è formulata » fino a: « entrate ed »;*

2) *alla lettera a), sopprimere le parole: « e privato ».*

5.14

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere il comma 2;*

2) *al comma 3, sopprimere le parole da: « è formulata » fino alle parole: « entrate ed »;*

3) *al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: « e privato ».*

5.15

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera b), sopprimere la seguente parola: « semplificati ».

5.16

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3 sostituire le parole da: « La programmazione comunale » a: « ed elenca » con le seguenti: « La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato "SIT", Sistema Informativo Territoriale ed elenca: ».

5.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni inserite nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), come previsto ai sensi del Regolamento UE 2018/1999 e nel Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC), stabilito dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. ».

5.18

ZANETTIN

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi da concedersi in misura non inferiore al 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti. ».

5.19

FREGOLENT

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi da concedersi in misura non inferiore al 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti. ».

5.20

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: « con incrementi » fino alla fine della lettera.

5.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: « 35 » con la seguente: « 30 ».

5.22

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: « applicabile agli interventi pubblici e privati ».

5.23

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere per il raggiungimento del miglioramento socio-economico e della qualità della vita della cittadinanza; ».

5.24

DE PRIAMO

Al comma 3, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di valorizzazione degli spazi pubblici » inserire le seguenti: « e di comunità »;

b) dopo le parole: « delle aree verdi, » inserire le seguenti: « degli spazi commerciali ».

5.25

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: « idrico » inserire le seguenti: « e idrogeologico ».

5.26

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da attuarsi anche mediante il recupero degli immobili fatiscenti appartenenti a soggetti non censiti o irreperibili all'anagrafe tributaria; ».

5.27

ZANETTIN

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) gli interventi per la risoluzione delle opere pubbliche incomplete eventualmente ricadenti nel perimetro delle aree interessate dalla rigenerazione urbana; ».

5.28

PAROLI

Al comma 4 dopo la lettera c) inserire la seguente:

« d) gli interventi che, in funzione dei recenti cambiamenti delle modalità di sepoltura, si rendano necessari a modifica del piano regolatore cimiteriale e per l'utilizzo della zona di rispetto cimiteriale, da destinarsi ove possibile a verde di servizio pubblico ».

5.29

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« c-bis) adottare i criteri CAM, attraverso l'uso di tecnologie alternative al wireless in ambienti outdoor, nonché il regolamento e il piano di localizzazione, di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge Quadro n. 36 del 2001, quali strumenti per la corretta gestione delle sorgenti di emissione elettromagnetica nel territorio urbano. ».

5.0.1

SIRONI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« Art. 5-bis.

(Boschi di neo-formazione)

1. I terreni coperti da boschi, compresi i cosiddetti “boschi di neo-formazione”, sono tutelati in sede di pianificazione paesaggistica e urba-

nistica con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interventi di ri-naturalizzazione in caso di degrado, considerato l'effettivo stato di destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente al tempo dell'abbandono o successivamente allo stesso.

2. I comuni censiscono le aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica esistenti sul proprio territorio, le aree boschive, comprese quelle di spontanea ri-naturalizzazione, le aree umide, quelle in prossimità dei corpi idrici, quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica, nonché le fasce costiere suddivise per distanze dalla linea di costa e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati trimestralmente, con indicazione dei dati dell'eventuale consumo e impermeabilizzazione di suolo prodotto all'interno delle predette aree, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti internet istituzionali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano la rispettiva normativa in materia di boschi e foreste entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso infruttuosamente il quale cessano di applicarsi le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

Art. 5-ter.

(Piano del verde e delle superfici libere urbane)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le parole: “i comuni possono: ” sono sostituite dalle parole: “ i comuni devono ”.

2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del piano nazionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni hanno l'obbligo di dotarsi e di approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano del verde come strumento di pianificazione propedeutico alla stesura del Piano regolatore generale, che dovrà essere aggiornato sulla base del primo entro la prima scadenza utile e dovrà contenere una visione strategica delle infrastrutture verdi e un programma organico di sviluppo del sistema del verde urbano e peri-urbano nel medio-lungo periodo, che preveda una pianificazione basata su caratteri ecosistemici, strutturali, morfologici, estetici e ambientali di ogni tipologia verde, sul suo rapporto con l'edificato, nonché sulla domanda sociale da parte della collettività.

4. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

5. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, danno effettiva attuazione

alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, assicurando tra l'altro che il Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, coordinato con i regolamenti del verde pubblico e privato, preveda:

a) la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area su cui insistono gli edifici di nuova edificazione e quelli oggetto di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) la conservazione, la tutela e l'incremento del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici esistenti;

c) la realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

d) l'attribuzione a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale di una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

e) la piantumazione di piante e masse arboree nelle aree sia di proprietà privata, sia pubbliche, ivi comprese le strade, le piazze e i parcheggi;

f) la tutela e la valorizzazione delle aree naturali, degli ecosistemi, delle aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio in ragione di presenze vegetali e per morfologia;

g) la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

h) l'individuazione di una cintura verde quale parte integrante del Piano stesso;

i) la creazione di fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

l) i capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

m) il censimento dei soggetti vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

n) la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, non-

ché la sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione. ».

5.0.2

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Utilizzo del patrimonio esistente per il conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana)

1. Le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera c), possono proporre la permuta o la cessione, anche parziale, di immobili ad uso prevalentemente abitativo con altri immobili ad uso prevalentemente abitativo di proprietà di soggetti pubblici o privati o come corrispettivo della riqualificazione di immobili ad uso abitativo facenti parte del patrimonio edilizio da loro gestito.

2. Le operazioni di permuta o di cessione sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni. ».

Art. 6.

6.1

SIRONI

Sopprimere l'articolo.

6.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

6.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere affidata mediante le procedure di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *all'alinea sostituire le parole:* « dell'idea progettuale e del progetto » *con le seguenti:* « del progetto o di piani con livello di approfondimento al progetto »;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) di natura tecnica, ivi inclusi i profili di carattere geotecnico, geologico, impiantistico, strutturale, idraulico, architettonico, urbanistico-paesaggistico e ambientale; ».

6.4

IRTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata è affidata mediante concorso di progettazione in due fasi di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

6.5

FAZZONE, PAROLI

Al comma 1 sostituire le parole: « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici » *e le parole:* « è affidata mediante concorso di progettazione » *con le seguenti:* « può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale ».

6.6

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici »;

b) *sostituire le parole:* « è affidata mediante concorso di progettazione » *con le seguenti:* « può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale ».

6.7

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1 sostituire le parole: « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici » *e le parole:* « è affidata mediante concorso di progettazione » *con le seguenti:* « può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale ».

6.8

ROSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1. *sostituire la parola:* « programmazione » *con la seguente:* « pianificazione »;

2. *dopo le parole:* « concorso di progettazione » *inserire le seguenti:* « o del concorso di idee di cui agli articoli da 41 a 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità »;

b) *al comma 4, sostituire la parola:* « programmazione » *con la seguente:* « pianificazione ».

6.9

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « qualora non possa essere realizzata dall' » *con le seguenti:* « su indicazione dell' ».

6.10

FREGOLENT

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « qualora non possa essere realizzata » con le seguenti: « su indicazione ».

6.11

ROSSOMANDO, IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 1, dopo le parole: « concorso di progettazione » inserire le seguenti: « a due gradi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

– al comma 1, dopo le parole: « un'idea progettuale » inserire le seguenti: « nel primo grado »;

– al comma 2, alinea, dopo le parole: « multidisciplinari necessarie » inserire le seguenti: « su indicazione anche dei rispettivi Ordini professionali »;

– al comma 2, lettera a), dopo le parole: « di natura » inserire la seguente: « architettonica, »;

– al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

« l-bis) incentivare il recupero di immobili abbandonati o dismessi, consentendo l'assegnazione a usi non strettamente agricoli ma compatibili con l'agricoltura;

l-ter) incentivato l'uso temporaneo di aree ed edifici dismessi, favorendo la riqualificazione delle aree urbane. »;

– dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Ai fini di cui alla presente legge la progettazione degli interventi ricompresi nel Programma di rigenerazione urbana, qualora non redatta internamente dall'amministrazione competente, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

4-ter. I concorsi di cui al comma 4 sono preferibilmente a due gradi ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4-quater. I comuni, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 4-bis del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità,

di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

4-quinquies. I fondi di cui al comma 4-*quater* sono utilizzabili per la predisposizione dei concorsi di progettazione, di progetti di fattibilità tecnico economica, di progetti esecutivi e per la loro realizzazione, per le finalità e gli obbiettivi previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 4, anche in partenariato pubblico privato. ».

6.12

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo le parole: « è affidata mediante concorso di progettazione » inserire le seguenti: « o del concorso di idee di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità. ».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: « I concorsi di cui al presente comma sono organizzati su due livelli successivi, di cui il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione; il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando. ».

6.13

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: « o altra procedura idonea prevista dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

6.14

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il concorso di progettazione del piano di rigenerazione urbana deve essere an-*

ticipato dal concorso di idee, al fine di garantire una maggiore partecipazione di professionisti, soprattutto giovani che non possiedono i requisiti tecnici e finanziari per la partecipazione alle procedure dei concorsi di progettazione per affidamento dell'incarico. Successivamente, con la progettazione esecutiva, si può bandire il concorso di progettazione. »;

b) *al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

« *d-bis*) di natura storica ed architettonica, trattandosi di interventi di riqualificazione urbana di tessuti edilizi sia storici, sia contemporanei; »;

c) *al comma 4, dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

« *g-bis*) cessione degli *standard* urbanistici;

g-ter) sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici di relazione, realizzazione di locali per la socialità destinati alla fruizione pubblica;

g-quater) finanziamento di azioni di animazione per i cittadini, nella forma di co-progettazione ».

6.15

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108. » *inserire il seguente periodo:* « Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando. ».

6.16

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« *1-bis*. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso. ».

6.17

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, dopo le parole: « competenze multidisciplinari necessarie » *inserire le seguenti:* « scelti anche su indicazione degli ordini professionali ».

6.18

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « di natura ingegneristica » con le seguenti: « di natura architettonica, ingegneristica, ».

6.19

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « di natura » inserire le seguenti: « architettonica, ».

6.20

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: « urbanistico-paesaggistica » inserire la seguente: « geologica »;*

2) *al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

« b-bis) mitigazione o non aumento delle condizioni di rischio idrogeologico; ».

6.21

PAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. In ognuna di tali commissioni è prevista la partecipazione di un rappresentante delle aziende che gestiscono il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica. ».

6.22

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, dopo le parole: « risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. » inserire le seguenti: « e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. ».

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

« 3-bis. I Fondi di cui al comma 3 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati. ».

6.23

FINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio. ».

6.24

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 4, all'alinea, sopprimere le parole: « destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, ».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 3, comma 4, sopprimere la lettera d);*
- b) sopprimere gli articoli 9, 10 e 11;*
- c) sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

« Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

6.25

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: « assicurano le » con le seguenti: « , rispettano almeno una delle ».

6.26

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo la parola: « condizioni » inserire le seguenti: « , che devono essere dimostrate attraverso l'applicazione di processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte ».

6.27

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare

la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili; ».

6.28

FAZZONE, PAROLI

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello standard di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili; ».

6.29

TREVISI

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « mediante l'impiego di tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili ».

6.30

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: « adeguamento » con la seguente: « miglioramento ».

6.31

DE PRIAMO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: « realizzazione di aree verdi » inserire le seguenti: « , parcheggi »;

b) *alla lettera h), dopo la parola: « recupero » inserire le seguenti: « e sviluppo ».*

6.32

SIRONI

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « garantendo l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore; »;*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo »;*

c) *alla lettera l), dopo le parole: « nella scelta di localizzazione delle opere, » inserire le seguenti: « tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo, ».*

6.33

ZANETTIN

Al comma 4, dopo la lettera h) inserire la seguente:

« h-bis) risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nell'area interessata dall'intervento; ».

6.34

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 4, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: « ed adeguamento dei progetti ai P.e.b.a. (progetti di abbattimento delle barriere architettoniche) anche agli ambiti urbani ».

6.35

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: « comprese le opere infrastrutturali » con le seguenti: « escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento ».

6.36

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: « comprese le opere infrastrutturali » con le seguenti: « escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento ».

6.37

FAZZONE, PAROLI

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: « comprese le opere infrastrutturali » con le seguenti: « escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento ».

6.38

IRTO

Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: « comprese le opere infrastrutturali » con le seguenti: « escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento ».

6.39

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « Qualora in attuazione » fino alla fine della lettera.

6.40

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « Qualora in attuazione » » fino alla fine della lettera.

6.41

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

« l-bis) promozione del recupero di immobili abbandonati o dismessi, anche favorendo l'assegnazione a usi non strettamente agricoli ma compatibili con l'agricoltura;

1-ter) promozione, laddove tecnicamente possibile, dell'uso temporaneo di aree ed edifici dismessi, favorendo la riqualificazione delle aree urbane ».

6.42

IRTO

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

« l-bis) sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici di relazione;

1-ter) realizzazione di locali per la socialità destinati alla fruizione pubblica. ».

6.43

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

« l-bis) incentivazione al recupero di immobili abbandonati o dismessi. ».

6.44

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. La progettazione degli interventi ricompresi nel Programma di rigenerazione urbana, qualora non sia stata preliminarmente predisposta dall'amministrazione competente, è svolta mediante il ricorso alla procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4-ter. I comuni, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 5 del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

4-quater. I fondi di cui al comma 6 possono essere impiegati per la predisposizione dei concorsi di progettazione, per i progetti di fattibilità tecnica ed economica e per i progetti esecutivi. ».

Art. 7.**7.1**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente sopprimere gli articoli 12 e 13.***7.2**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere l'articolo.***7.3**

SIRONI

*Sopprimere l'articolo.***7.4**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

« 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del

20 febbraio 2018, un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 11, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e di ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

7.5

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* « nella presente legge, » *con la seguente:*
« e »;

2) *sostituire le parole:* « e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « . Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti. »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « idoneo titolo abilitativo » *con le seguenti:* « titolo abilitativo ordinario »;

c) *al comma 2, lettera c) dopo le parole:* « nei limiti della preesistente legittima consistenza » *inserire le seguenti:* « a prescindere dalla preesistente destinazione d'uso »;

d) *al comma 4 sostituire le parole:* « 30 per cento » *con le seguenti:* « 35 per cento »;

e) *al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole:* « e all'articolo 41-*quinquies*, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 »;

f) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-*bis*. Il contributo di costruzione per gli interventi previsti dal presente articolo è ridotto del 35 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Si applica l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. »;

g) *al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti:* « All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come individuati dalla Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa approvazione, d'intesa con la Soprintendenza competente, di piani urbanistici di livello attuativo comunque denominati dalla normativa regionale ovvero mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. Per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Nelle more dell'intesa di cui al primo periodo sono sempre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso nel rispetto di quelle previste dallo strumento urbanistico vigente nonché quelli con demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 se consentiti dallo stesso. »;

h) *al comma 8 sopprimere la lettera d);*

i) *al comma 9 inserire infine le seguenti parole:* « nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 ».

7.6

FAZZONE, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* « nella presente legge, » *inserire la seguente:* « e » *e sostituire le parole:* « e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « . Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti. »;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: « idoneo titolo abilitativo » con le seguenti: « titolo abilitativo ordinario »;*

c) *al comma 2, lettera c) dopo le parole: « nei limiti della preesistente legittima consistenza » inserire le seguenti: « a prescindere dalla preesistente destinazione d'uso »;*

d) *al comma 4 sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 35 per cento »;*

e) *al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: « e all'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge n. 1150 del 1942 »;*

f) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. Il contributo di costruzione per gli interventi previsti dal presente articolo è ridotto del 35 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Si applica l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. »;

g) *al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: « All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come individuati dalla Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa approvazione, d'intesa con la Soprintendenza competente, di piani urbanistici di livello attuativo comunque denominati dalla normativa regionale ovvero mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Nelle more dell'intesa di cui al primo periodo sono sempre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso nel rispetto di quelle previste dallo strumento urbanistico vigente nonché quelli con demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 se consentiti dallo stesso. »;*

h) *al comma 8 sopprimere la lettera d);*

i) *al comma 9 inserire infine le seguenti parole: « nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 ».*

7.7

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella Rubrica, sostituire le parole:* « interventi diretti privati di rigenerazione urbana » *con le seguenti:* « interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia »;

b) *al comma 1 sostituire le parole:* « interventi diretti privati di rigenerazione » *con le seguenti:* « interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia »;

c) *al comma 1 sostituire le parole:* « nella presente legge, » *con la seguente:* « e » *e sostituire le parole:* « e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « . Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti. »;

d) *al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* « all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole “sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione » sono aggiunte le parole « anche parziale”;

2) dopo le parole “caratteristiche planivolumetriche, tipologiche” sono aggiunte le parole “e funzionali dell’edificio originario anche con eventuale delocalizzazione in aree idonee” »;

e) *al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* « all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è consentito sempre e incondizionatamente.” »;

f) *sostituire i commi da 3 a 9 con il seguente:*

« 3. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Le varianti ai titoli edilizi di assenso anche esplicito degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23. Gli interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati che perseguono i seguenti obiettivi: migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di ‘perquazione energetica’ di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a); favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici; migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici; abbattere le barriere architettoniche degli edifici; beneficiano di un incremento non inferiore al

10 per cento fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione. Nei casi di interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dell'articolo 41-*quinquies*, comma 6 della legge n. 1150 del 1942.” ».

7.8

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: « diretti privati »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo per i quali non sia previsto il titolo edilizio diretto vengono attuati di norma a mezzo di permesso di costruire convenzionato. Nel caso di piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici o di permessi di costruire convenzionati è competente all'approvazione rispettivamente del piano o dello schema di convenzione la giunta comunale con unica deliberazione, entro i termini all'uopo previsti dalla normativa regionale, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso sulle relative istanze, purché la relativa documentazione risulti completa »;

c) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), dopo le parole: « distribuzione volumetrica » inserire le seguenti: « eventuali interventi volumetrici »;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: « in aree diverse » inserire le seguenti: « e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito »;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, anche con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, con eventuale delocalizzazione in aree diverse e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità

tra l'edificio demolito e quello ricostruito, sulla base della preesistente legittima consistenza »;

4) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani e delle aree industriali di rigenerazione, individuati dalla programmazione comunale o, in assenza, dai soggetti privati mediante perizia asseverata che evidenzia la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) »;

d) *al comma 3, dopo le parole:* « Le varianti » *inserire le seguenti:* « anche essenziali »;

e) *al comma 4:*

1) *sostituire le parole:* « al 10 per cento » *con le seguenti:* « 20 per cento »;

2) *dopo le parole:* « soggette a demolizione, » *inserire le seguenti:* « se volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), beneficiano del medesimo incremento, da computarsi sulla base della volumetria o della superficie lorda legittimamente preesistenti, sempre se volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. »;

f) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Nei casi di interventi di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita a distanze pari o superiori a quelle legittimamente preesistenti, eventualmente minori di quelle vigenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, in deroga alle densità fondiariale e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 sempre a distanze pari o superiori a quelle legittimamente preesistenti, eventualmente minori di quelle vigenti. Le deroghe previste dal periodo che precede si applicano anche alle modifiche di sagoma conseguenti all'applicazione di incentivi volumetrici e di superficie riconosciuti per interventi di rigenerazione che non comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici o che prevedano la ricostruzione di edifici crollati o demoliti. »;

g) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le previsioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente

legge, nonché l'articolo 17, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. »;

h) *sopprimere i commi 8 e 9.*

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: « diretti ».

7.9

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola: « diretti »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo per i quali non sia previsto il titolo edilizio diretto vengono attuati di norma a mezzo di permesso di costruire convenzionato. Nel caso di piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici o di permessi di costruire convenzionati, è competente all'approvazione rispettivamente del piano o dello schema di convenzione la giunta comunale con unica deliberazione, entro i termini all'uopo previsti dalla normativa regionale, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso sulle relative istanze, purché la relativa documentazione risulti completa »;

c) *al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: « e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito »;*

d) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) gli interventi di rigenerazione di cui alla presente legge possono prevedere anche l'insediamento di destinazioni d'uso non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili esclusivamente per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico »;

e) *al comma 4 sostituire le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento » ed aggiungere, infine, le seguenti parole: « avuto particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla riqualificazione ambientale, paesaggistica, alla rinaturalizzazione delle aree non più utilizzate, alla realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile »;*

f) *al comma 5, alinea, sopprimere la parola: « diretti »;*

g) *al comma 6, sopprimere la parola: « diretti »;*

h) *sopprimere il comma 7;*

i) *al comma 8:*

1) *all'alinea sopprimere la parola: « diretti »;*

2) *sopprimere la lettera d);*

l) *sopprimere il comma 9.*

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: « diretti ».

7.10

PAROLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ; si applicano altresì a tutti i procedimenti amministrativi in corso e ai procedimenti giudiziari non ancora definiti con decisione passata in giudicato, aventi ad oggetto i titoli e gli interventi di cui ai commi seguenti ».

7.11

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 2.

7.12

PAROLI

Al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: « I seguenti interventi di rigenerazione urbana su singoli edifici, complessi edilizi, e ambiti urbani sono sempre consentiti anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, in via diretta, in assenza di piano attuativo, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui agli articoli 20, 22, 23 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: ».

7.13

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: « Sono sempre consentiti » alle parole: « idoneo titolo abilitativo: » con le seguenti: « 2. Sono consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbani-

stici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, su complessi edilizi e ambiti urbani, previa approvazione di idonea strumentazione attuativa: ».

7.14

ROSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1. *Sostituire le parole:* « Sono sempre » *con le seguenti:* « Nelle more dell'adozione del Piano comunale di rigenerazione urbana, possono essere »;

2. *Sostituire le parole da:* « ambiti urbani » *alla fine del periodo con le seguenti:* « se funzionali alla soddisfazione, in misura proporzionale agli incentivi ricevuti, delle esigenze di rigenerazione dell'intero ambito urbano di rigenerazione urbana nel quale sono inseriti e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: »;

3. *Alla lettera a), sopprimere le parole:* « del sedime »;

4. *Alla lettera a), sostituire le parole:* « , anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse » *con le seguenti:* « anche con eventuale delocalizzazione in area diversa che sia contigua o omogenea; »;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *al comma 4:*

1. *Sopprimere le parole da:* « non inferiore al 10 per cento e »;

2. *Sostituire la parola:* « 30 » *con la seguente:* « 20 ».

d) *al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* « Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché alle altezze massime di cui agli strumenti urbanistici »;

e) *al comma 7, sostituire la parola:* « 5 » *con la seguente:* « 5-bis »;

f) *al comma 9, dopo le parole:* « all'intero ambito » *aggiungere le seguenti:* « nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge ».

7.15

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: « anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati ».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: « con diversa distribuzione » fino alla fine della lettera.

7.16

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: « anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

7.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: « anche in deroga » fino alle parole: « e elaborati » con le seguenti: « , previo assenso o il parere tecnico e amministrativo dell'Amministrazione Comunale ».

7.18

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

7.19

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

7.20

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: « I cambi di destinazione d'uso sono consentiti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 23-ter del testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sempre e incondizionatamente ».

7.21

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

7.22

PAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non si applica l'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. ».

7.23

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

7.24

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 3.

7.25

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 4.

7.26

FAZZONE, ZANETTIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli interventi, pubblici e privati di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera 0a) ed a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo di un incremento non inferiore al 10

per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione. ».

7.27

SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore »;

b) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) garantire almeno il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore; »;

c) *al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole:* « senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore »;

d) *al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) I costi per garantire il “saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo” mediante compensazione con la depavimentazione e rinaturalizzazione di suoli equivalenti al nuovo suolo consumato comprensivo dei servizi e infrastrutture, tenuto conto del diverso valore ecosistemico dei suoli consumati e di quelli depavimentati in compensazione. ».

7.28

ZANETTIN

Al comma 4, dopo le parole: « soggette a demolizione » *aggiungere le seguenti:* « ricostruzioni di superfici crollate o demolite nei limiti della preesistente legittima consistenza ».

7.29

PAROLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per tali interventi è sempre ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati in numero inferiore, pari o superiore al numero preesistente. ».

7.30

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, SALVITTI, TUBETTI

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) migliorare la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici; ».

7.31

TREVISI

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, favorire il ricorso a tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili. ».

7.32

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 6.

7.33

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 6.

7.34

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

7.35

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.***7.36**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 7.***7.37**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire i commi da 7 a 9 con i seguenti:

« 7. I piani comunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

8. I piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal comune e, ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

9. All'articolo 53, comma 1, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e della legislazione regionale sulla disciplina del turismo”.

10. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio

2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 754 è inserito il seguente:

“754-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 754, sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni.” ».

7.38

PAROLI

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

« 7. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti, alternativamente:

a) nell'ambito della pianificazione comunale di cui al precedente articolo 5 o comunque previa approvazione dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione di competenza comunale nel caso in cui comportino la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti o il ripristino di edifici crollati o demoliti con modifiche della sagoma, del sedime e delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti o siano consentiti incrementi di volumetria o della superficie lorda. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con le competenti Sovrintendenze;

b) ovvero in via diretta, ma senza applicazione degli incentivi volumetrici o di superficie lorda esistente di cui al presente articolo.

7-bis. Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volu-

metrico o di superficie utile o alla modifica della destinazione d'uso, e ricadano:

a) nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi va computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 dello stesso decreto, e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) nelle altre zone omogenee di cui al citato decreto n. 1444 del 1968 diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* deve essere assicurata integralmente, e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune. Nei casi di cui alle suindicate lettere a) e b), i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento, e in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe OMI o in assenza con perizia giurata di tecnico iscritto all'albo. I comuni possono deliberare la percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi fino ad un massimo del 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera. ».

7.39

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

7.40

FREGOLENT

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

7.41

ROSSOMANDO, IRTO

Al comma 7, dopo le parole: « previa intesa » inserire le seguenti: « preliminare e programmatica » e sostituire le parole: « non è richiesta l'autorizzazione » con le seguenti: « vale come richiesta di autorizzazione ».

7.42

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 7 sopprimere le parole: « e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ».

7.43

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 7, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ».

7.44

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 7 sostituire le parole da: « Sono esclusi » fino alle parole: « del codice » con le seguenti: « Agli immobili ricadenti nei predetti centri storici si applicano sempre le norme del codice ».

7.45

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: « n. 42 » aggiungere le seguenti: « , nonché gli immobili classificati come di valore storico-culturale, testimoniale e/o documentario dai piani comunali, che debbono essere sottoposti ai soli interventi di restauro e risanamento conservativo ».

7.46

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

« 7-bis. In caso di attività di demolizione su edifici in stato di degrado, non costituiscono rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che e individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato

mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. ».

7.47

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 8.

7.48

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e la monetizzazione degli standard urbanistici derivanti dall'intervento »;

dopo la lettera d) inserire il seguente periodo: « Va garantita, in ogni caso, la cessione degli standard al fine di assicurare una dotazione e un patrimonio comune per i cittadini con la formula della co-progettazione e co-gestione, quali beni comuni. ».

7.49

IRTO

Al comma 8, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e la monetizzazione degli standard urbanistici derivanti dall'intervento e, ».

7.50

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 9.

7.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni per il contrasto al consumo del suolo)

1. A decorrere dall'anno 2025 per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, a seguito di

interventi di recupero del patrimonio edilizio che non prevedano il consumo di suolo, effettuati in zone periferiche urbane, aventi ad oggetto la realizzazione di edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del predetto fondo sono ripartite tra i comuni a compensazione del minor gettito derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata sulla base delle attestazioni trasmesse dai comuni interessati entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata.

4. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

*(Fondo ai comuni per riqualificazione urbana
delle periferie tramite la costruzione di edifici eco-compatibili)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per costruzione edifici eco-compatibili, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono ripartite tra i comuni sulla base dei progetti di interventi di recupero del patrimonio edilizio che non prevedano il consumo di suolo, realizzati in zone periferiche urbane, aventi ad oggetto la realizzazione di edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Incentivi fiscali per la riqualificazioni di periferie urbane con costruzioni eco-compatibili)

1. Le persone fisiche e giuridiche che effettuano interventi di recupero del patrimonio immobiliare in zone periferiche urbane e in zone industriali, realizzando edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni sono esentati dal pagamento del contributo di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e criteri di attuazione degli incentivi fiscali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un Fondo per la costruzione di edifici eco-compatibili nelle periferie urbane pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Incentivi fiscali per la ristrutturazione di edifici abbandonati)

1. Le persone fisiche e giuridiche che ristrutturano edifici industriali e abitazioni deteriorati e in stato di abbandono sono esentati dal pagamento del contributo di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un Fondo per gli incentivi fiscali per il contrasto al consumo del suolo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e criteri di attuazione del predetto fondo.

3. Agli oneri derivati dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al

2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 8.

8.1

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « le province autonome di Trento e di Bolzano ».

8.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1 sostituire le parole: « disciplinano le forme e i modi per assicurare » con la seguente: « promuovono ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la parola: « assicurare » inserire la seguente: « obbligatoriamente ».

8.4

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1 sostituire le parole: « a livello locale, dei cittadini » con le seguenti: « e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

8.5

PAROLI

Al comma 1 sostituire le parole: « a livello locale, dei cittadini » con le seguenti: « e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

8.6

FREGOLENT

Al comma 1 sostituire le parole: « a livello locale, dei cittadini » con le seguenti: « e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

8.7

FAZZONE, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « la piena informazione sui contenuti dei » inserire la seguente: « relativi »;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita. ».

8.8

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: « la piena informazione sui contenuti dei » inserire la seguente: « relativi »;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita. ».

8.9

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: « la piena informazione sui contenuti dei » aggiungere la seguente: « relativi »;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l’attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita. ».

8.10

FAZZONE, PAROLI

Al comma 1, dopo le parole: « la piena informazione sui contenuti dei progetti » inserire le seguenti: « pubblici e di rilevante interesse pubblico ».

8.11

IRTO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: « A tal fine, preliminarmente all’adozione del Piano di rigenerazione urbana, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati promuovono dibattiti pubblici per individuare i bisogni delle comunità locali e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione. ».

8.12

ROSA

Al comma 2 sostituire le parole: « dei programmi » con le seguenti: « degli strumenti comunali di rigenerazione urbana ».

8.13

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Preliminarmente all’avvio del Piano di rigenerazione urbana, sono organizzati dibattiti pubblici per individuare i bisogni dei cittadini e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed

edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico del Piano emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione e le indicazioni progettuali devono essere verificate sia per gli aspetti tecnici, sia punto di vista economico, sociale e culturale. ».

Art. 9.

9.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

9.2

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere l'articolo.

9.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sopprimere le parole da: « nonché » fino alle parole: « comma 4, lettera d) ».

9.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la parola: « realizzazione » inserire le seguenti: « di opere di rigenerazione urbana sostenibile, di interventi di efficienza energetica e di adattamento al cambiamento climatico ».

9.5

SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « non comportano nuovo consumo » aggiungere le seguenti: « e impermeabilizzazione ».

9.6

FREGOLENT

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , all’attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità ».

Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico; ».

9.7

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , all’attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità ».

Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico; ».

9.8

ZANETTIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , all’attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità ».

Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico; ».

9.9

ZANETTIN

Al comma 1, dopo le parole: « risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso » aggiungere le seguenti: « nonché alla risoluzione delle opere pubbliche incompiute di competenza comunale. Sono fatte salve le destinazioni dei predetti proventi già previste dalla normativa vigente. ».

9.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « di riuso » aggiungere le seguenti: « , nonché, quanto al 10 per cento, all’attivazione di azioni di animazione culturale, sociale e ludica sul territorio del Piano di Rigenerazione urbana per incentivare le relazioni sociali negli spazi pubblici con la prospettiva di migliorare la città e far fronte alle diverse fragilità del territorio ».

Art. 10.**10.1**

SIRONI

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 10.

(Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo, dell’impermeabilizzazione di suolo, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro così ripartiti: 50 milioni di euro per l’anno 2024, e 100 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome.

3. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui al “fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti” di cui all’articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, comprensivo delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021,

n. 234, oltre al “fondo per il contrasto del consumo di suolo” di cui all’articolo 1, commi 695 e 696, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5. Le risorse del fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana e sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che senza consumo o impermeabilizzazione di suolo intendono: *a)* realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale, seminaturale o spontaneamente rinaturalizzato a seguito di abbandono di suoli aventi diversa destinazione urbanistica, nonché l’insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all’interno di aree urbanizzate; *b)* migliorare la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l’accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri e inclusivi; *c)* integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali; *d)* consentire con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l’impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste.

6. Al fine di usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell’efficienza energetica, dell’invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti. ».

10.2

IRTO, BASSO, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l’anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 4, comma 1, lettera *b)*, e articolo 5 »;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* « ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana » *con le seguenti:* « di cui al comma 1 »;

3) *al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) compensazione della perdita di gettito dei Comuni »;

4) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* « tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e » *e dopo le parole:* « e tra i comuni capoluogo » *inserire le seguenti:* « ed i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane »;

b) *sostituire le parole:* « coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza. » *con le seguenti:* « indicati nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b). ».

10.3

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) e articolo 5 »;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* « ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana » *con le seguenti:* « di cui al comma precedente »;

2) *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« *h-bis*) Compensazione perdita di gettito dei Comuni »;

c) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* « tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e »;

2) *al primo periodo, dopo le parole:* « e tra i comuni capoluogo » *inserire le seguenti:* « ed i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane »;

3) *sostituire le parole:* « coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in

esso utilizza.» *con le seguenti:* « indicati nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b). ».

10.4

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sostituire le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » *con le seguenti:* « Ministero dell'economia e delle finanze ».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » *con le seguenti:* « Ministero dell'economia e delle finanze ».

10.5

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sostituire le parole: « con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037 » *con le seguenti:* « con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043 ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole da « 50 milioni » *fino alla fine del comma, con le seguenti:* « 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 300 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato. ».

10.6

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « gli anni 2025 e 2025 » *con le seguenti:* « gli anni 2025 e 2026 »;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« *h-bis*) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare »;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».

10.7

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « gli anni 2025 e 2025 » *con le seguenti:* « gli anni 2025 e 2026 »;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« *h-bis*) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare »;

10.8

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « gli anni 2025 e 2025 » *con le seguenti:* « gli anni 2025 e 2026 »;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« *h-bis*) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare »;

10.9

FAZZONE, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « gli anni 2025 e 2025 » *con le seguenti:* « gli anni 2025 e 2026 »;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« *h-bis*) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare ».

10.10

ROSSOMANDO, IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

– *al comma 1, sostituire la parola: « Piano » con la seguente: « Programma »;*

– *al comma 2, lettera a), dopo la parola: « spese » inserire le seguenti: « per i concorsi di progettazione di cui all'articolo 6, » e dopo le parole: « economico-finanziaria » inserire le seguenti: « e progetti esecutivi »;*

– *al comma 3, dopo le parole: « sono ripartite » inserire le seguenti: « con apposito bando ».*

10.11

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati. ».

10.12

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2 sopprimere le parole: « in modo vincolato ».

10.13

ROSA

Al comma 2 sostituire le parole: « nella programmazione comunale » con le seguenti « negli strumenti comunali ».

10.14

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) spese per i concorsi di progettazione, di cui all'articolo 6, per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana; ».

10.15

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) finanziamento di azioni immateriali per incentivare la realizzazione di attività e relazioni nella comunità di supporto alle azioni di *welfare*, quali, in particolare, la cura dei bambini e anziani, nonché l'integrazione multietnica, per aiutare le donne a recuperare il *gap* di genere con la prospettiva di migliorare la città e far fronte alle diverse fragilità del territorio, garantendo una conciliazione equilibrata tra miglioramento del contesto urbano, sviluppo economico, qualità della vita e benessere delle persone; ».

10.16

SIRONI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, seguenti le parole: « , nonché di compensazione con de-pavimentazione e ri-naturalizzazione di suoli già consumati, ai fini del raggiungimento del saldo zero di consumo e di impermeabilizzazione del suolo impermeabilizzato. ».

10.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) spese per la realizzazione di infrastrutture verdi, quali reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici; ».

10.18

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

«*g-bis*) spese per la formazione di nuove centralità urbane per favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale anche mediante l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché per spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

g-ter) spese finalizzate a favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

g-quater) spese per migliorare l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi; ».

10.19

ZANETTIN

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«*g-bis*) le spese per gli interventi volti alla risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente presenti nelle aree interessate da interventi di rigenerazione urbana; ».

10.20

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) spese per i processi di certificazione dell’edilizia sostenibile, e degli oneri di rendicontazione energetico-ambientale in fase di progettazione e in fase di realizzazione delle opere; ».

10.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: « determinato » con la seguente: « indeterminato ».

10.22

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

3-bis. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall’anno 2024, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».

10.23

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

10.24

FAZZONE, ZANETTIN

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 5. Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l’assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare i progetti con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati, o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, gli enti locali in attesa dell’effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell’incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi. ».

10.0.1

NAVE

*Dopo l’articolo inserire il seguente:***« Art. 10-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160
in materia di rifinanziamento fondo per la mappa dell’abbandono)*

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo e impermeabilizzazione e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

10.0.2

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 10-bis.***(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del bando di cui all'articolo 9. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9 è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche, costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

Art. 11.**11.1**

SIRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 11.***(Misure di incentivazione)*

1. Ai comuni, in forma singola o associata, è riconosciuta una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore e del principio “chi inquina paga”, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonate o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli, a esclusione delle aree coperte da boschi e da foreste, come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché delle aree coperte dai cosiddetti “boschi di neoformazione”, di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge. Con riferimento ai terreni incolti o abbandonati, la concessione dei finanziamenti è valutata in riferimento alla suscettibilità d'uso attraverso un piano agricolo di zona o un piano di sviluppo aziendale.

2. La priorità di cui al comma 1 è riconosciuta, altresì, ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico.

3. Per le finalità di cui alla presente legge nonché al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono e l'attività di selvicoltura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle rispettive competenze, possono adottare misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo e il Mi-

nistro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni in materia di formazione e di supporto tecnico e amministrativo, gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative a favore degli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o che ampliano la superficie agricola da essi utilizzata, mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale.

5. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana, i comuni possono prevedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare ai sensi del primo periodo, i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. ».

11.2

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 11.

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di scherma-

ture solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

11.3

PATUANELLI

Sopprimere il comma 1.

11.4

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome ».

11.5

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 2.

11.6

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 2 con i seguenti:*

« 2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, ivi inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dalla destinazione funzionale degli interventi stessi, rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo. In particolare dovranno essere previste riduzioni degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi che prevedano:

a) caratterizzazione ambientale, bonifica e/omessa in sicurezza (provvisoria e/o permanente), sia per il suolo che per la falda;

b) rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose (FAV) dagli edifici, strutture, attrezzature e manufatti eventualmente presenti; in alternativa a tale riduzione, gli operatori possono sempre optare per la realizzazione degli interventi in questione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché portare i relativi costi in compensazione di quanto dovuto a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione oppure di monetizzazione delle dotazioni a *standard* eventualmente richieste.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Tali tabelle hanno efficacia diretta nelle Regioni a statuto ordinario che non abbiano provveduto all'aggiornamento delle proprie tabelle entro il termine di cui al comma 1, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, e costituiscono parametro di riferimento per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione. »;

b) al comma 3 dopo le parole: « rigenerazione urbana » aggiungere le seguenti: « o attivati ai sensi dell'articolo 7 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « 200 ciascuna » aggiungere le seguenti: « a condizione che i titoli edilizi per la realizzazione degli interventi vengano presentati o richiesti entro il termine di un anno dal trasferimento. »;

d) al comma 8:

1) sopprimere le parole: « lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) »;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « Gli aumenti delle aliquote previste dalla presente disposizione non si applicano nei confronti di unità immobiliari o edifici realizzati da imprese immobiliari per la vendita e rimasti inutilizzati o incompiuti a causa di condizioni di mercato sfavorevoli o della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. »;

e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Qualora l'area oggetto dell'intervento di rigenerazione urbana fosse contaminata, i costi degli interventi di bonifica effettuati direttamente dal soggetto privato a norma della Parte quarta del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono scomputati dalle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria ed eventualmente portati in compensazione di quanto dovuto a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione oppure di monetizzazione delle dotazioni a *standard* eventualmente richieste. ».

11.7

PAROLI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « In particolare dovranno essere previste riduzioni degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi (i) di caratterizzazione ambientale, bonifica o messa in sicurezza (provvisoria o permanente), sia per il suolo che per la falda e (ii) di rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose (FAV) dagli edifici, strutture, attrezzature e manufatti eventualmente presenti; in alternativa a tale riduzione, gli operatori possono sempre optare per la realizzazione degli interventi in questione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché portare i relativi costi in compensazione di quanto dovuto a titolo di monetizzazione delle dotazioni aggiuntive a *standard* eventualmente richieste. Gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e rimozione di materiali contenenti amianto e fibre vetrose possono essere realizzati secondo tempistiche differenti nelle diverse zone dell'area oggetto di intervento. In questa ipotesi è possibile realizzare gli interventi edilizi soltanto sulle aree in cui siano già stati effettuati i necessari interventi di bonifica, messa in sicurezza e rimozione dei materiali contenenti amianto e fibre vetrose. ».

11.8

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, sostituire l'alea con la seguente:

« 3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione de-

gli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale: ».

11.9

FREGOLENT

Al comma 3, sostituire l'alinea con la seguente:

« 3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale: ».

11.10

ROSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* « nella programmazione comunale » *con le seguenti:* « negli strumenti comunali »;

b) *al comma 8, sopprimere le parole:* « inutilizzati o ».

11.11

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

« 3-bis. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3-ter. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento. ».

11.12

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

« 5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-bis. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e *5-bis* del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

11.13

FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 5, sostituire le parole da: « di cui agli articoli 14 e 16 » fino alla fine, con le seguenti: « specificatamente individuate con decreto del Ministro dell'economia da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».

11.14

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, dopo le parole: « n. 77 » inserire le seguenti: « , a condizione che gli interventi non prevedano un nuovo consumo di suolo libero permeabile ».

11.15

DE PRIAMO

Al comma 6, dopo le parole: « le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione » inserire le seguenti: « anche parziale ».

11.16

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Al comma 7, dopo le parole: « unità immobiliari a destinazione residenziale » inserire le seguenti: « di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente » e sostituire le parole: « cedute da persone giuridiche » con le seguenti: « cedute dalle imprese ».

11.17

FREGOLENT

Sopprimere il comma 8.

11.18

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « le aliquote dell'IMU previste » inserire le seguenti: « , relativamente alla quota di competenza comunale, ».

Art. 12.**12.1**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere l'articolo.***12.2**

SIRONI

*Sopprimere l'articolo.***12.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.***12.4**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire gli articoli 12 e 13 con il seguente:***« Art. 12.***(Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa)*

1. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

3. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“*a*) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile”.

5. All’articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

“*e-bis*) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati” ».

12.5

ZANETTIN

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 12.

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da *2-bis* a *2-undecies* del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell’accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicitando le finalità e gli obiettivi da perseguire per l’attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) relazione economica – finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

7. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

8. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

9. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

10. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

11. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione comunale.

12. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

13. I comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti dichiarazione pubblica utilità degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi.

14. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può es-

sere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

15. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

16. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera. ».

12.6

FREGOLENT

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 12.

(Semplificazioni)

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da *2-bis* a *2-undecies* del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicitando le finalità e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) relazione economica – finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito *web* del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

7. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in

variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

8. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

9. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

10. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

11. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale.

12. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

13. I comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti dichiarazione pubblica utilità degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi.

14. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un

aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

15. Nei casi di cui alle lettere a) e b), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

16. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera. »

12.7

ROSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 12.

(Accordi di programma)

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, possono attuarsi attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana,

con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. Gli accordi di programma possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicitando le finalità e gli obbiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, anche insieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) la proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) la relazione economica – finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo, anche compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli eventuali incrementi di volumetria, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. La copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito *web* del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione.

7. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale. Il termine può essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

8. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, il Comune, qualora si accertata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente e sul sito web del Comune. Il termine non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

9. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

10. Nel caso in cui gli Accordi attuativi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali, la stessa può essere approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale. L'adozione del piano attuativo potrà avvenire contestualmente o successivamente alla variante degli strumenti urbanistici generali.

11. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

12. La copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

13. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione comunale. ».

12.8

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere i commi da 1 a 5.

12.9

FREGOLENT

Sopprimere i commi 1 e 2.

12.10

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *sopprimere il comma 1;*b) *al comma 2, sopprimere la parola: « sostenibile »;*c) *al comma 3:**1) alla lettera a), sopprimere le parole: « e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune; »;**2) alla lettera b), sopprimere le parole: « e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune. »;*d) *sostituire il comma 4 con il seguente:**« 4. In ogni caso la dotazione di standard dovuta può essere monetizzata ovvero, in luogo della cessione delle relative aree, si può procedere alla realizzazione di interventi di standard qualitativo o alla gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico generale, secondo le modalità concordate con il Comune. »;*e) *sostituire il comma 5 con il seguente:**« 5. La dotazione obbligatoria di parcheggi può essere ridotta fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Per le destinazioni diverse dalla funzione residenziale, il calcolo della dotazione di parcheggi pertinentziali deve essere effettuato in relazione al numero presunto o effettivo di addetti. ».***12.11**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 1 sostituire le parole: « , anche tramite accordo di programma, » con le seguenti: « , tramite accordo di programma con i privati interessati, ».***12.12**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, dopo le parole: « tramite accordo di programma » inserire le seguenti: « o accordi tra soggetti pubblici e privati »;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: « ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7 »;*

c) *al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);*

d) *sopprimere il comma 5.*

12.13

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « tramite accordo di programma » inserire le seguenti: « o accordi tra soggetti pubblici e privati »;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7 »;*

c) *al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);*

d) *sopprimere il comma 5.*

12.14

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

12.15

FREGOLENT

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

12.16

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere i commi da 2 a 5.

12.17

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 3.

12.18

PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

*a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto;*

*b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente.*

In ogni caso la dotazione di *standard* dovuta può essere monetizzata ovvero, in luogo della cessione delle relative aree, si può procedere alla realizzazione di interventi di *standard* qualitativo o alla gestione di servizi pubblici e di interesse generale, secondo le modalità concordate con il Comune »;

b) sopprimere il comma 4;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. La dotazione obbligatoria di parcheggi può essere ridotta fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Per le destinazioni diverse dalla funzione residenziale, il calcolo della dotazione di parcheggi pertinenziali deve essere effettuato in relazione al numero presunto o effettivo di addetti ».

12.19

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

12.20

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: « se essi ricadono nella zona omogenea A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune; »;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente*: « se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A, C e E, la dotazione incrementale di *standard* può essere monetizzata fino a un massimo del 50 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune. ».

12.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ma è subordinata alla pubblicazione delle informazioni ambientali da parte delle amministrazioni interessate, come previsto all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti per l'azzeramento netto delle emissioni di gas a effetto serra da centrare entro il 2050. ».

12.22

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

12.23

RUSSO, POGLIESE, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità, all'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: “quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”;

b) alla lettera b) le parole: “venti mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.” ».

12.24

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati” ».

12.25

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 4.***12.26**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 5.***12.27**

PAROLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 6. Laddove il Comune identifichi interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge all’articolo 5 comma 4, lettera d), e sempreché il piano regolatore cimiteriale non preveda ampliamenti cimiteriali per non meno di 20 anni utilizzando parte delle zone di rispetto cimiteriali, è possibile ridurre queste ultime, alle seguenti condizioni:

a) si possa destinare a verde di servizio pubblico almeno il 75 per cento della originaria superficie della zona di rispetto cimiteriale, secondo i limiti vigenti alla data di entrata in vigore della presente;

b) sia possibile ridurre significativamente i muri di cinta cimiteriali e si prevedano percorsi privi di barriere architettoniche tra il verde di servizio pubblico esterno e quello interno al cimitero.

7. All’articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al quinto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: “riduzione” è sostituita dalla seguente: “riqualificazione” e le parole: “autorizzando l’ampliamento di

edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici” sono sostituite dalle seguenti: “garantendo il rispetto di quanto previsto al sesto comma”;

b) al secondo periodo, la parola “riduzione” è sostituita dalla seguente: “riqualificazione”

8. Le costruzioni abusivamente realizzate all’interno delle zone di rispetto entro la data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, purché non determinino vincoli all’espansione cimiteriale, e sia consentito l’intervento di rigenerazione urbana di cui al comma 6, possono essere soggette a procedura di sanatoria da parte del Comune, in deroga a norme vigenti e in particolare al comma 6 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni. ».

12.0.1

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

*(Disposizioni per garantire la continuità
degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, favoriscono la continuità all’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall’amministrazione precedente. ».

12.0.2

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

*(Disposizioni per garantire la continuità
degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l’obbligo di dare continuità all’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall’amministrazione precedente. ».

12.0.3

NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

*(Disposizioni per garantire la continuità
degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente. ».

12.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

*(Disposizioni per garantire la continuità
degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente. ».

12.0.5

ZANETTIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

*(Disposizioni per garantire la continuità
degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente. ».

12.0.6

SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Obblighi di trasparenza)

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservano i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applica l'articolo 141, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

12.0.7

SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Premio della Città ecologicamente sostenibile)

1. È istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il premio della Città ecologicamente sostenibile.

2. Il premio può essere assegnato agli enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della propria politica urbanistica e ambientale, abbiano attuato una gestione o una pianificazione urbanistica ecologicamente sostenibile o preso provvedimenti volti alla salvaguardia degli ecosistemi con efficacia durevole, che abbiano raggiunto un bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici positivo e che possano in tal modo servire da modello per gli altri enti territoriali. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato ai privati e associazioni di privati che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione ecologicamente sostenibile del territorio.

3. Le candidature per l'assegnazione del premio della Città ecologicamente sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui al comma 6. Possono essere candidati enti locali e regionali, nonché raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il territorio in questione.

4. Su proposta dei Comitati di esperti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del premio, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

5. L'assegnazione del premio stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i territori vengano salvaguardati, gestiti e pianificati in modo ecologicamente sostenibile.

6. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Comitato di esperti dallo stesso incaricato di vigilare sul rispetto e sull'attuazione della presente legge; il Comitato di esperti propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio della Città ecologicamente sostenibile. ».

12.0.8

SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Sanzioni)

1. In caso di ritardo da parte dei comuni nella pubblicazione dei dati e dei censimenti di cui alla presente legge, superiore a quindici giorni, la regione diffida il comune a provvedere entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali senza che il comune abbia ottemperato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.

2. Qualora il comune non fornisca i dati alla regione nei tempi imposti dalla presente legge e non adempia agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 9, decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini e nel caso in cui il comune non rispetti le percentuali di riduzione dei consumi di suolo definite dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ovvero in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, abbia un saldo del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici negativo o non lo abbia pubblicato, decadrà di diritto dalla possibilità di avvalersi degli incentivi e finanziamenti regionali, nazionali e sovranazionali previsti per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e non potrà procedere a interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo e impermeabilizzazione di suolo, neppure con compensazione; sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo in compensazione.

3. Nei casi di accertata e ripetuta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), si applica l'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

Art. 13.**13.1**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Sopprimere l'articolo.***13.2**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere l'articolo.***13.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.***13.4**

FREGOLENT

*Sopprimere l'articolo.***13.5**

PATUANELLI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:**a) sopprimere le lettere a), b), c) ed e);**b) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:**« d-bis) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "impianti destinati ad attività industriali" aggiungere la seguente: ", logistiche";**d-ter) all'articolo 23-ter, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:**"b) direzionale, produttiva e logistica." ».*

13.6

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

13.7

FAZZONE, PAROLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «all'articolo 2-bis, comma 1-ter, sopprimere il terzo periodo »;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire il sesto periodo con il seguente: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera c) soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.” »;

c) *alla lettera c) sopprimere le seguenti parole:* « nelle medesime zone omogenee A, ovvero »;

d) *sopprimere la lettera e).*

13.8

IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è soppresso »;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:* « all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di

edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera c) soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.” »;

c) *alla lettera c) sopprimere le seguenti parole:* « nelle medesime zone omogenee A, ovvero »;

d) *sopprimere la lettera e).*

13.9

FREGOLENT

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è abrogato »;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* « diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria » *con le seguenti:* « anche ove siano modificati sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria »;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole “impianti destinati ad attività industriali” è aggiunta la seguente: “logistiche” »;

d) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

« e) all'articolo 23-bis, il comma 4 è abrogato »;

e) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

« e-bis) all'articolo 23-ter, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) direzionale, produttiva e logistica;”

e-ter) all'articolo 23-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”. ».

13.10

PAROLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « fatte salve le » *inserire le seguenti:* « diverse ».

13.11

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).***13.21**

PAROLI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire la lettera b), con la seguente:**« b) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

“d) interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi sono sempre realizzabili in via diretta mediante i titoli edilizi di cui ai successivi articoli 22, 20, 23 e 28-bis, e comprendono, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle stesse aree di edifici legittimamente esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e numero di nuovi fabbricati, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. Gli interventi possono prevedere altresì, nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere progetti di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino integrale di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione nei limiti della preesistente consistenza, anche con diversa sagoma, prospetti, destinazione d'uso e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché fatte salve le previsioni legislative e in particolare dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente decreto e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia realizzabili in via diretta e in assenza di piano attuativo soltanto ove siano mantenuti sagoma, sedime e caratteristiche tipologiche degli edifici

preesistenti e non siano previsti incrementi di volumetria o della superficie lorda. »;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« *b-bis*) all’articolo 3, comma 1, lettera *e*), il capoverso “e.1)” è sostituito con il seguente: “e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati su aree non impegnate da precedenti costruzioni, e non asservite ad altri interventi, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma superiore al 30 per cento della volumetria o della superficie lorda legittimamente esistenti.”. ».

13.12

SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b*) All’articolo 3, comma 1, alla lettera *d-ter*) con la seguente *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: “efficientamento energetico” sono aggiunte le seguenti: “purché presentino elementi di continuità con l’edificio oggetto di demolizione e non comportino variazioni significative del carico urbanistico” ».

13.13

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.14

SIRONI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

13.15

PAROLI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

« *c*) all’articolo 10, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

“*c*) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria o della superficie lorda o della sagoma o dei prospetti degli edifici ovvero che, limitatamente agli

immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, comportino mutamenti della destinazione d'uso; nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, o della volumetria o della superficie, o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; e inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti o il ripristino di edifici crollati o demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi previa approvazione dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione di competenza comunale nel caso in cui siano previste modifiche della sagoma, del sedime e delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti o siano consentiti incrementi di volumetria o della superficie lorda anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. ».

13.16

PAROLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) all'articolo 15, comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Tale ultimo termine inizia a decorrere a seguito della formale comunicazione di inizio lavori da parte del committente, da effettuarsi entro un anno dal rilascio del titolo concessorio. La stessa comunicazione costituisce presupposto sufficiente a determinare concretamente l'inizio dei lavori ai fini della validità del titolo concessorio”. ».

13.17

SIRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.18

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.19

SIRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.20

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).***13.0.1**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato” ».

13.0.2

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)*

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione. ».

13.0.3

NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di disagio abitativo)*

1. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie re-

altà regionali, il fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si intende incrementato di 100 milioni di euro, per ciascun anno dal 2025, 2026, 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.0.4

ROSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Deroghe per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

“2-ter. Al fine di favorire la rigenerazione urbana e il riuso degli immobili vetusti, rivitalizzare i centri storici e aumentare la qualità della vita, in deroga alla legislazione vigente in materia e, in particolare, con riferimento alle barriere architettoniche, in deroga alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1975 e situati nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per le quali non è possibile effettuare modifiche strutturali e la destinazione d'uso di tali locali sia compatibile per l'attività esercitata:

a) l'altezza minima interna utile dei locali è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i comuni siti in zone montane;

b) per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) i locali inferiori a 40 metri quadrati devono essere dotati di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati;

d) ove non sia possibile adottare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, le

attività di cui al presente comma sono consentite in deroga al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

e) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

2-quater. Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere esenzioni per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato presenti o di nuovo insediamento nella perimetrazione dei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti” ».

13.0.5

FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

1. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 168, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. I comuni possono istituire Fondazioni per l'amministrazione e la gestione di proprietà collettive e dei beni gravati da diritti di uso civico ubicati nei propri territori.”. »

13.0.6

FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “8-quinquies. È altresì consentito il trasferimento di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione anche quando le opere realizzate siano oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ancora rilasciato purché l'immobile sia comunque esistente alla data dell'85 e previa acquisizione del relativo parere paesaggistico non sussistendo elementi ostativi al rilascio ad ec-

cezione del condono relativo al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.” ».

13.0.7

FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 3-bis.

(Accertamento dei demani collettivi)

1. I soggetti gestori dei domini collettivi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono all'accertamento dei beni collettivi e di quelli gravati da diritti di uso civico mediante Istruttorie Demaniali che contengono documentazioni storiche e giuridiche ovvero, mediante Verifiche Demaniali ricognitive dei beni collettivi. A tali atti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 30 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

2. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni, la Giunta regionale, procede a dare esecutività agli atti istruttori pubblicati.

3. Ad avvenuta esecutività degli atti istruttori, i soggetti gestori o le regioni per ottenere una corretta pianificazione e gestione del patrimonio civico all'interno di una visione paesaggistica del dominio collettivo, indice una conferenza di servizi, al fine di acquisire il parere del Ministero della cultura.

4. A conclusione delle conferenze di servizi, le regioni, disciplinano con proprie disposizioni legislative le condizioni per poter autorizzare una destinazione diversa da quelle agro-silvo-pastorali sui quali applicare l'istituto della concessione amministrativa.

5. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione e di alienazione già adottati in forza di altre disposizioni legislative anche successivamente annullate.

Art. 3-ter.

(Concessioni amministrative dei demani collettivi)

1. Accanto all'esercizio delle forme tradizionali di uso del demanio civico previste dalla presente legge e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono essere ammesse anche forme non tradizionali di uso di quest'ultimo attraverso l'istituto della concessione amministrativa o con-

cessione in utenza temporanea di terre civiche. Tale concessione non tradizionale è consentita, previa determinazione del relativo canone e stipula di idoneo atto concessorio, in tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate effettuate in violazione della presente legge, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche o in base alle norme sui condoni edilizi, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno dieci anni.

2. In tali casi i comuni, di concerto con le Regioni ed acquisito il parere del Ministero della cultura, disciplinano le modalità e le tipologie di concessioni in utenza temporanea nelle more della determinazione di provvedimenti di trasferimenti di diritti di uso civico e permute.

3. I proventi delle ascritte concessioni rappresentano entrate vincolate il cui utilizzo può avvenire solo con autorizzazione regionale ed esclusivamente per le seguenti finalità:

a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva;

b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;

c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;

d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale;

e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi.

4. I corrispettivi di cui al comma 1, sono versati, dagli enti interessati, presso uno specifico fondo fruttifero a specifica destinazione, della propria tesoreria.

5. L'utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 3, per gli scopi di cui al medesimo comma 3, è disposto dall'organo competente degli enti titolari dei diritti civici." ».

13.0.8

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima. ».

Art. 14.**14.1**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 800 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato. ».

14.2

FREGOLENT

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: « pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036 » *con le seguenti:* « pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036 ».

14.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036 » *con le seguenti:* « pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036 ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1003**Art. 1.****1.1**

DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.***1.2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.***1.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 1.***1.4**

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le parole: "I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione fino a 3000 abitanti".

2. All'articolo 142, comma 2, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, così come modificato dal comma 1 della presente legge, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico." ».

1.5

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le parole: "I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione fino a 1500 abitanti".

2. All'articolo 142, comma 2, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, così come modificato dal comma 1 della presente legge, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico." ».

1.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « sono escluse dal vincolo paesistico » con le seguenti: « sono sottoposte alle disposizioni di cui al comma 1 ».

1.7

SIRONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ove la suddetta esclusione sia coerente con i piani paesistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali) di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

Art. 2.**2.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: « il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. » con le seguenti: « il 1° gennaio 2070 ».

